

=====

**LEGGE 21 novembre 2000, n. 353.**

**Legge-quadro in materia di incendi boschivi** (*Testo modificato ed integrato dalla Legge 8 novembre 2021, n.155 di conversione in legge, con modificazioni del DECRETO-LEGGE 8 settembre 2021, n. 120*)

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 23 ottobre 2001, n. 36/46.**

**Atto di indirizzo interpretativo e applicativo dei divieti, prescrizioni e sanzioni contenuti negli articoli 3 e 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi).** (*Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 37 del 15 dicembre 2001 - Parti I e II*).

**DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 gennaio 2020 .**

**Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi.**

**Legge 8 novembre 2021, n.155 - Conversione in legge, con modificazioni del DECRETO-LEGGE 8 settembre 2021, n. 120 recante "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.**

=====

=====

**LEGGE 21 novembre 2000, n. 353.**

**Legge-quadro in materia di incendi boschivi** (*Testo modificato ed integrato dalla Legge 8 novembre 2021, n.155 di conversione in legge, con modificazioni del DECRETO-LEGGE 8 settembre 2021, n. 120*)

CAPO I  
PREVISIONE, IPREVENZIONE E LOTTA ATTIVA

**Art.1**  
**(Finalità e principi)**

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli Incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, gli enti competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei, nel rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, nonché attività di formazione, informazione e educazione ambientale.

3. Le regioni a statuto ordinario provvedono a adeguare i rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio della presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Gli interventi delle strutture statali previsti dalla presente legge sono estesi anche ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome interessate su richiesta delle medesime e previa opportuna intesa.

**Art.2**  
**(Definizioni)**

*(come modificato da art.5-L.n.155/2021)*

1. Per incendio boschivo s'intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.

**1-bis.**

1. Ai fini della pianificazione operativa regionale contenuta nel piano di cui all'articolo 3, per zone di interfaccia urbano-rurale si intendono le zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta.

**Art.3**

*(Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)*  
*(come modificato da art.5-L.n.155/2021)*

1. Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, che si avvale, per quanto di rispettiva competenza, dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata "Agenzia"; ovvero, fino all'effettiva operatività della stessa, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato "Dipartimento", del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, di seguito denominata "Conferenza unificata".

2. Le regioni approvano il piano di cui al comma 1 entro centocinquanta giorni dalla deliberazione delle linee guida e delle direttive di cui al medesimo comma 1.

3. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua:

- a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;
- b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;
- c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;
- c bis) le aree trattate con la tecnica del fuoco prescritto;
- d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;
- e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;
- f) le azioni e gli inadempimenti agli obblighi che possono determinare anche solo potenzialmente l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d), nonché di incendi di interfaccia urbano-rurale;
- g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;

- h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;
- j) le operazioni silvicolture di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio anche di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale;
- k) le esigenze formative e la relativa programmazione;
- l) le attività informative;
- m) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.

4. In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi, per quanto di rispettiva competenza, dell'Agenzia, ovvero, fino all'effettiva operatività della stessa, del Dipartimento, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, sentita la Conferenza unificata, predispone, anche a livello interprovinciale, le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto delle strutture operative delle province, dei comuni e delle comunità montane.

5. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 1 restano efficaci, a tutti gli effetti, i piani antincendio boschivi già approvati dalle regioni.

#### Art.4

*(Previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi)  
(come modificato da art.5-L.n.155/2021)*

1. L'attività di previsione consiste nell'individuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere c), c bis), d) ed e), delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo nonché degli indici di pericolosità. Rientra nell'attività di previsione l'approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva di cui all'articolo 7.

2. L'attività di prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. A tale fine sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio di cui al comma 1 ed in generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio, conformemente alle direttive di cui all'articolo 3, comma 1, nonché interventi colturali idonei volti a migliorare l'assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali.

2 -bis . Gli interventi colturali di cui al comma 2 nonché quelli di cui all'articolo 3, comma 3, lettera l) , comprendono interventi di trattamento dei combustibili mediante tecniche selvicolture, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 inclusa la tecnica del fuoco prescritto intesa come applicazione esperta di fuoco su superfici pianificate, attraverso l'impiego di personale appositamente addestrato all'uso del fuoco e adottando prescrizioni e procedure operative preventivamente definite con apposite linee-guida predisposte dal Comitato tecnico che provvede all'istruttoria del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.»; «Fino alla data di entrata in vigore delle linee-guida restano valide le procedure e le prescrizioni eventualmente già definite in materia dai piani regionali di cui all'articolo 3. Al fine di stabilire la priorità di interventi urgenti necessari per prevenire e mitigare i danni conseguenti agli incendi nelle aree più esposte al rischio idrogeologico e idraulico, oltre alle richiamate tecnologie di monitoraggio del territorio, si possono

utilizzare rilievi diretti di campo eseguiti da tecnici esperti, in modo da consentire di individuare gli effettivi livelli di rischio. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

2-ter. I piani antincendio boschivo e i piani operativi nazionali approvati nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali 2021/2027 finalizzati alla sicurezza e all'incolumità dei territori e delle persone devono coordinarsi con i documenti previsti dall'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

2-quater. Gli interventi colturali di cui al comma 2 nonché quelli di cui all'articolo 3, comma 3, lettera l), devono tenere conto delle specificità delle aree protette o degli habitat di interesse conservazionistico»;

3. Le regioni programmano le attività di previsione e prevenzione ai sensi dell'articolo 3. Possono altresì, nell'ambito dell'attività di prevenzione, concedere contributi a privati proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selviculturale prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.

4. Le regioni provvedono altresì alla predisposizione di apposite planimetrie relative alle aree a rischio di cui al comma 1 e, nell'esercizio delle proprie competenze in materia urbanistica e di pianificazione territoriale, tengono conto del grado di rischio di incendio boschivo del territorio.

5. Le province, le comunità montane ed i comuni attuano le attività di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

#### 5

*(Attività formative)*

1. Ai fini della crescita e della promozione di un'effettiva educazione ambientale in attività di protezione civile, lo Stato e le regioni promuovono, d'intesa, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado.

2. Le regioni curano, anche in forma associata, l'organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi.

3. Per l'organizzazione, dei corsi di cui al comma 2, le regioni possono avvalersi anche del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

#### Art.6

*(Attività informative)*

1. Le amministrazioni statali, regionali e gli enti locali promuovono, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n.150, l'informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'insacco di incendio e alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo. La divulgazione del messaggio informativo si avvale di ogni forma di comunicazione e degli uffici relazioni con il pubblico, istituiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29.

#### Art.7

*(Lotta attiva contro gli incendi boschivi)  
(come modificato da art.5-L.n.155/2021)*

1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento allarme e spegnimento con attrezzature manuali, controfuoco e mezzi da terra e aerei.

2. Ai fini di cui al comma 1 l'Agenzia, ovvero, fino all'effettiva operatività della stessa, il Dipartimento, garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello

Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, lettera h), e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a terra:

- a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma;
- b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;
- c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all'Autorità competente che ne potrà disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;
- d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.

4. Su richiesta delle regioni, il COAU interviene, con la flotta aerea di cui al comma 2, secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3.

5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi del Corpo medesimo.

6. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui alla presente legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attività di prevenzione di cui all'articolo 4 e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio; ai fini di tale reclutamento, è data priorità al personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di cui all'articolo 5, comma 2. Le regioni stabiliscono con proprie risorse disponibili a legislazione vigente compensi incentivanti in misura proporzionale ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

#### Art.8

##### *(Aree naturali protette)*

1. Il piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 prevede per le aree naturali protette regionali, ferme restando le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n.394, e successive modificazioni, un'apposita sezione, definita d'intesa con gli enti gestori, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato.

2. Per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato è predisposto un apposito piano dal Ministro dell'ambiente d'intesa con le regioni interessate, su proposta degli enti gestori, sentito il Corpo forestale dello Stato. Detto piano costituisce un'apposita sezione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3.

3. Le attività di previsione e prevenzione sono attuate dagli enti gestori delle aree naturali protette di cui ai commi 1 e 2 o in assenza di questi, dalle province, dalle comunità montane e dai comuni, secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

4. Le attività di lotta attiva per le aree naturali protette sono organizzate e svolte secondo le modalità previste dall'articolo 7.

#### Art.9

##### *(Attività di monitoraggio e relazione al Parlamento)*

1. Il Ministero delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi dell'Agenzia, ovvero, fino all'effettiva operatività della stessa, del Dipartimento, svolge attività di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e, decorso un anno dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della legge stessa.

#### CAPO II

##### FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SANZIONI

#### Art.10

##### *(Divieti, prescrizioni e sanzioni)*

##### *(come modificato da art.5-L.n.155/2021)*

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno dieci anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboscimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco.

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. I comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della regione o da altri soggetti operanti nell'ambito territoriale della medesima regione muniti delle necessarie capacità tecniche. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a euro 45 e non superiore a euro 90 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi

soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 300 e non superiore a euro 600. Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo di cui al presente comma è sempre disposta la confisca degli animali se il proprietario ha commesso il fatto su soprassuoli delle zone boscate percorsi da incendio in relazione al quale il medesimo è stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di cui all'articolo 423 -bis , primo comma, del codice penale.

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n.47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio. Nelle medesime aree sono, altresì obbligatori gli adempimenti individuati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera f) , l'inottemperanza ai quali può determinare, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n.349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

#### Art.11

##### (Modifiche al codice penale)

1. Dopo l'articolo 423 del codice penale è inserito il seguente:

"Art.423-bis. — (*Incendio boschivo*) — Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.

2. All'articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "Chiunque", sono inserite le seguenti " , al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis".

3. All'articolo 424, secondo comma, del codice penale, le parole: "dell'articolo precedente", sono sostituite dalle seguenti "dell'articolo 423".

4. All'articolo 424 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

"Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423".

5. All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: "dai due articoli precedenti", sono sostituite dalle seguenti "dagli articoli 423 e 424".

6. All'articolo 425 del codice penale, il numero 5), è abrogato.

7. All'articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "Chiunque", sono inserite le seguenti " , al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis, ,".

#### CAPO III.

#### DISPOSIZIONI FINANZIARIE, ABROGAZIONE DI NORME ED ENTRATA IN VIGORE

#### Art.12

##### (Disposizioni finanziarie)

1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le risorse finanziarie, ad eccezione di quelle destinate all'assolvimento dei compiti istituzionali delle amministrazioni statali competenti, iscritte nelle unità previsionali di base per la lotta agli incendi boschivi, individuate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, sono trasferite in apposite unità previsionali di base del centro di responsabilità n.20 "Protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per analoga destinazione.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, lo Stato trasferisce alle regioni, nel triennio 2000-2002, la somma di lire 20 miliardi annue, di cui lire 10 miliardi ripartite proporzionalmente al patrimonio boschivo rilevato dall'inventario forestale nazionale, costituito presso il Corpo forestale dello Stato, e lire 10 miliardi suddivise in quote inversamente proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata totale prendendo a riferimento il dato medio del quinquennio precedente; alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; di tali risorse le regioni provvedono a trasferire agli enti locali territoriali la parte necessaria allo svolgimento delle attribuzioni loro conferite dalla presente legge. Al predetto onere si provvede per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, al fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. A decorrere dall'anno finanziario 2003, per il finanziamento delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse fra le regioni avviene con le medesime modalità di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6 e 7 connessi all'esercizio di funzioni di competenza dello Stato si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti assegnati agli organi competenti.

5. Per la sperimentazione di tecniche satellitari ai fini dell'individuazione delle zone boscate di cui all'articolo 10, comma 1, nonché ai fini di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2000, da iscriverne nell'unità previsionale di base 20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la successiva assegnazione all'Agenzia a decorrere dall'effettiva operatività della stessa. Al relativo

onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

7. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi dell'Agenzia, ovvero, fino all'effettiva operatività della stessa, del Dipartimento, effettua una ricognizione delle somme assegnate con i provvedimenti di cui alla presente legge ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti. Con decreto del medesimo Ministro si provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti di assegnazione, laddove si riscontri il mancato utilizzo delle relative somme da parte degli enti assegnatari; tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base 20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225. per esigenze connesse all'attuazione della presente legge e volte in particolare ad

eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale; all'attuazione degli interventi provvede il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

Art.13

(*Nonne abrogate ed entrata in vigore*)

1. Sono abrogate. tutte le norme in contrasto con la presente legge e in particolare:

- a) la legge 10 marzo 1975, n.47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi;
- b) il decreto-legge 10 luglio 1982, n.428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n.547, recante misure urgenti per la protezione civile.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Data a Roma, addì 21 novembre 2000

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il *Guardasigilli* FASSINO

=====

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 23 ottobre 2001, n. 36/46.**

**Atto di indirizzo interpretativo e applicativo dei divieti, prescrizioni e sanzioni contenuti negli articoli 3 e 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi). (Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 37 del 15 dicembre 2001 - Parti I e II).**

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, riferisce che il 1° dicembre 2000 è entrata in vigore la Legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 280 del 30 novembre 2000.

Il medesimo Assessore, fa presente che la normativa in esame pone numerosi problemi all'interprete, che denotano l'esigenza di pervenire a certezze applicative su una materia così delicata per i suoi penetranti effetti interattivi con le norme disciplinanti, sotto altri profili, la conservazione del patrimonio forestale nell'Isola.

A tal fine - acquisito il parere di legittimità del competente Direttore Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - propone alla Giunta l'approvazione dell'atto, allegato per farne parte integrante e costitutiva, di indirizzo applicativo in materia di divieti, prescrizioni e sanzioni contenuti negli articoli 3 e 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353. Tutto ciò anche nelle more del previsto adeguamento della legislazione regionale in materia di incendi boschivi all'ordinamento statale secondo i principi fissati dalla L. 353 in esame.

La Giunta, udita la proposta formulata dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente e vista la dichiarazione di legittimità del Direttore Generale del Corpo Forestale e della Vigilanza Ambientale,

Delibera

in conformità.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale: f.to Leo

p. Il Presidente: f.to Pittalis

-----ooo0ooo-----

**Atto di indirizzo interpretativo e applicativo dei divieti, prescrizioni e sanzioni contenuti negli articoli 3 e 10 della Legge 21 novembre 2000, no 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi).**

Per comodità espositiva e di consultazione il richiamato atto dell'Esecutivo, viene integralmente riassunto nel seguito, con limitate aggiunte RIQUADRATE di integrazioni-specificazioni ad alcuni istituti, allo scopo di renderne più agevole l'applicazione da parte degli operatori del Corpo. Si uniscono, infine, il quadro sinottico riepilogativo delle sanzioni di che trattasi e lo schema di verbale per il loro accertamento e contestazione.

**1. Generalità**

In data 13 dicembre 2000, è entrata in vigore la Legge 21 novembre 2000, n. 353, recante "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* serie generale, n. 280 del 30 novembre 2000).

La normativa in esame pone numerosi problemi all'interprete, e ciò è testimoniato dai numerosi disegni di legge, presentati in Parlamento, che denotano l'esigenza di pervenire a certezze applicative su una materia così delicata per i suoi penetranti effetti interattivi con le norme disciplinanti, sotto altri profili, la conservazione del patrimonio forestale nell'Isola.

Col presente atto si dettano pertanto le prime disposizioni interpretative e applicative dei divieti, prescrizioni e sanzioni contenuti negli artt. 3 e 10 della stessa L. 353 in attesa della legge regionale di adeguamento dell'ordinamento regionale in materia.

## 2. Finalità e principi della legge

Preliminarmente, si rileva che ai sensi dell'art. 1 le disposizioni della L. 353 costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento e la finalità perseguita, già presente nella L. 47/75, si connota per la qualificazione del patrimonio boschivo quale *"bene insostituibile per la qualità della vita"* ed elemento costitutivo dell'ambiente.

Al riguardo, la Costituzione non detta una nozione esplicita del concetto di ambiente. Ciò nonostante la giurisprudenza della Corte Costituzionale, dai precetti di cui agli artt. 9 - 32 - 41 e 44 della Carta fondamentale, ha ricavato una nozione di ambiente quale insieme di elementi biologici, fisico-chimici e sociali che agiscono sulla *"qualità della vita dell'individuo singolo o della collettività"*.

Il patrimonio boschivo quale componente dell'ambiente è assoggettato alla tutela costituzionale. Infatti, secondo quanto previsto dal nostro ordinamento giuridico, l'ambiente è considerato un bene unitario, pubblico, primario ed assoluto la cui protezione è imposta da precetti costituzionali (Corte Cost. 28.05.1987, n. 210; 30.12.1987, n. 617; 30.12.1987, n. 641).

Nello stesso senso la dottrina dove l'ambiente terrestre è ritenuto coesistente all'uomo e viene assunto come *"campo di energia, attività e prestazioni umane da conservare per assicurare alle generazioni presenti benessere e qualità della vita senza minacciare la sopravvivenza delle generazioni future"*.

## 3. Applicazione della Legge 353 nella Regione

La Regione gode nella materia *de qua* di potestà legislativa esclusiva, ai sensi e nei limiti richiamati dall'articolo 3 del proprio Statuto. Nella materia ha comunque finora applicato interamente ed esclusivamente la normativa nazionale (R.D.L. 30.12.1923, n. 3267; R.D. 16.05.1926, n. 1126; L. 01.03.1975, n. 47, etc.). L'abrogazione della L. 47/1975, disposta dalla L. 353/2000, creerebbe un vuoto normativo non consentito dall'ordinamento; ne consegue, pertanto, che ai sensi dell'art. 56 dello Statuto ed in base al principio generale di continuità della legge statale, la predetta legge trova immediata applicazione a livello locale sino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale (Cons. di Stato, Sez. V, 23.06.1984, n. 486 e Sez. VI, 05.06.1979, n. 432).

A tal fine, non è sufficiente che le funzioni siano conferite, ma occorre il valido esercizio delle competenze normative regionali per precludere (o rendere illegittimo) l'uso di corrispondenti poteri legislativi dello Stato.

Anche per mantenere in vita nel proprio territorio una precedente normativa nazionale il Consiglio Regionale dovrebbe recepirla, esplicitando la propria potestà normativa.

Nel caso in esame, si è quindi in presenza di una normale successione delegata statale nel tempo che opera nell'ordinamento regionale.

## 4. Organi regionali competenti

Secondo il riparto di attribuzioni operato dalla L.R. 7 ottobre 1977, n. 1, recante: "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sardegna", la competenza in materia di incendi è dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente. Le funzioni amministrative relative sono incardinate nella Direzione del Corpo Forestale e di

Vigilanza Ambientale, Servizio Pianificazione, Coordinamento, Protezione Civile e Antincendio (D.P.G. 13 gennaio 2000, n.4). Ex art. 1. L.R. 26/85, al Corpo Forestale e di V.A. spettano altresì in *"materia di incendi nei boschi e, secondo i programmi regionali annuali di intervento, nelle aree extraurbane, compiti di vigilanza, prevenzione e repressione secondo le leggi vigenti"*.

## 5. L. 353/2000 (Divieti, prescrizioni e sanzioni)

Per esigenze di organicità espositiva, viene riportato integralmente l'art. 10 della L. 353/2000, intitolato "Divieti, prescrizioni e sanzioni":

1. *Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.*
2. *I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.*
3. *Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000.*
4. *Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n.47. Il giudice, nella sentenza di*

condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio.
6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nei casi in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.
7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.
8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n.349, sul diritto di risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

## 6. Nozione di zona boscata e di pascolo

Il sistema di divieti richiamati dall'articolo 10 riguarda i boschi e i pascoli percorsi dal fuoco e, limitatamente ad alcune inibitorie (pascolo e caccia), alle sole zone boscate.

Viene così in rilievo la definizione tecnico-giuridica di "zone boscate" e "pascoli".

### Zone boscate

Dopo l'entrata in vigore del D.L. 18.05.2001, n. 227 (G.U. n. 137 del 15.06.2001), recante "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57", le definizioni di "bosco" applicabili anche ai fini della L. 353/2000, restano quelle stabilite dall'articolo 2 del medesimo D.L. 227.

Infatti, l'accezione tecnico-giuridica di bosco in commento, viene assunta (ex art.1 provv. Citato, in relazione, tra le altre finalità "..... alla conservazione, all'incremento ed alla razionale gestione de/patrimonio forestale nazionale .....", che costituiscono l'identica ratio ispiratrice della L. 353.

L'articolo 2, del D.L. 227, definisce il concetto di bosco in esame al comma 6, che si trascrive, unitamente ai commi 2, 3 e 5:

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco e:
  - a) i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinché un'area sia considerata bosco ;
  - b) le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità del bosco.
3. Sono assimilati a bosco:
  - a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboscamento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
  - b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche e abiotiche, eventi accidentali, incendi;
  - c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.
4. Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente

alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale.

5. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui ai commi 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. È fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n.759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboscamento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco.

Per "macchia mediterranea", che la norma in esame assimila a "bosco", in precedenza doveva intendersi il consorzio forestale descritto nel piano regionale della Sardegna per la difesa dei boschi dagli incendi di cui all'art. 1 L. 47/1975, approvato dalla 6ª Commissione del Consiglio Regionale nella seduta del 13.12.1986 ed approvato dal Ministro per l'Agricoltura e le Foreste di concerto col Ministro per l'Interno ed il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali, con decreto 14.05.1981.

Nel piano medesimo si definiva la "macchia" un consorzio di arbusti e di specie arboree arbustive (leccio, sughera), di altezza variabile da m 1.50 a m 4.00. Inoltre si stabiliva che la macchia "primaria", climax climatico dei settori costieri, e la macchia "secondaria", risultante di azioni antropiche limitanti (incendio, taglio), aveva struttura compatta e rivestiva uniformemente il terreno.

Ora, fermo restando la medesima composizione floristico-vegetazionale, i parametri (larghezza, estensione, copertura, modalità di misurazione) di identificazione della macchia mediterranea, sono quelli stabiliti dall'art. 2, comma 6, del D.L. 227 che precede.

Il comma 6 dell'art. 2 del D.L. 227 include fra i boschi "le sugherete" e "fa salva la definizione di bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759", dove per tale si intendono le sugherete pure e miste, sparse ovunque, il cui numero di piante per ettaro non sia inferiore alle 25 unità.

Deve tuttavia considerarsi che il concetto di "sughereta" anzidetto, ai sensi dell'art. 12 della L. 759 è riferibile al solo fine di applicazione degli articoli 8, 9, 10 e 11 della Legge stessa, che riguardano la "trasformazione delle sugherete in altre qualità di coltura", "l'esercizio della coltura agraria e del pascolo nelle sugherete", "l'istituzione della carta sughericola".

La norma (art. 2, comma 6, DL. 227), invero, fa salvo quindi il concetto di "sughereta" per i soli ed esclusivi fini di gestione degli istituti citati, non anche quindi in relazione agli effetti della L. 353.

Da osservare come l'articolo 9 della L.R. 9 febbraio 1994, n. 4, definisce analogamente in ambito regionale i soprassuoli forestali da considerarsi sughereta, per il solo fine di esercizio delle colture agrarie, del pascolo, del decespugliamento e del diciocciamento nei medesimi boschi.

Ne consegue che anche quando saranno approvati i previsti provvedimenti di formale individuazione delle sugherete come definite dal citato articolo 9 della L.R. n. 4, gli stessi soprassuoli non assumeranno alcun rilievo ai fini

del concetto di bosco richiamato dalla Legge 353, che rimane (sino all'adozione di una nuova definizione regionale) quello stabilito dal D.L. 227.

## Pascoli

Il pascolo non è una tipologia di vegetazione, ma una categoria d'uso del terreno, ciò nonostante il termine è comunemente usato come sinonimo di prateria o steppa.

Pertanto il "pascolo" in via generale è da ritenersi qualsiasi terreno che produce foraggio utilizzabile direttamente sul posto dal bestiame (pascoli nudi, pascoli cespugliati, pascoli alberati, incolti, ecc.), in contrapposizione con i terreni coltivati per prodotti agricoli.

Data la finalità della Legge 353, che tende a scoraggiare l'uso del fuoco come fattore colturale per la ripulitura, rinnovazione e reperimento di nuove aree, anche con sottrazione al bosco e alla macchia, per destinarle al pascolo, è da ritenersi che nella previsione non rientrino i prati-pascolo. Questi, infatti, vengono utilizzati alternativamente, o per periodi successivi, attraverso il pascolamento e la falciatura della vegetazione erbosa, che può essere di origine sia naturale che artificiale, di modo che non risulta funzionale allo stesso modello colturale il ricorso all'uso del fuoco.

Rientrano, invece tra i pascoli, i terreni agrari abbandonati sfruttati col pascolamento.

### 7. Soprassuoli "percorsi dal fuoco"

Ad azionare i relativi divieti nelle zone boscate e nei pascoli, occorre che i relativi soprassuoli risultino "percorsi" dal fuoco.

A tal fine è ininfluente che il fuoco abbia assunto i caratteri dell'incendio vero e proprio: è sufficiente si sia verificato un incendio secondo la definizione data dall'art. 2, L. 353, e cioè si sia trattato di "un fuoco con suscettività di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree".

Non rileva il grado più o meno elevato di intensità del danno (danneggiamento, alterazione o distruzione) o, per quanto ai boschi, si sia trattato di fuochi radenti, di chioma o di massa.

Si prescinde dalla dolosità, colposità o accidentalità dell'evento. La stessa mancanza di responsabilità da parte del proprietario, non influisce sul regime delle inibitorie collegate al passaggio del fuoco, in quanto funzione della normativa in commento è la tutela del bosco (parere n. 339/83 emesso dalla Sezione II del Consiglio di Stato, sull'applicazione dell'identico principio contenuto nell'art. 9 dell'abrogata L. 47/75).

Non producono effetti sullo stesso concetto di "bosco e pascoli percorsi dal fuoco", la proprietà pubblica o privata dei beni, o l'esistenza sui fondi di regimi vincolistici, o il fatto di essere gravati di uso civico.

Nel novero dei soprassuoli "percorsi dal fuoco" non sono evidentemente inclusi i cespugliati e i pascoli interessati da abbruciamenti autorizzati dall'Amministrazione.

## 8. Divieti

### 8.1 Divieto di destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni, delle zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco (art. 10, comma 1, L. 353)

#### Preesistenza del vincolo

Si tratta di un divieto già preesistente nell'art. 9 della L. 47/1975, che viene mantenuto anche nell'attuale ordinamento.

La norma si configura come un vero e proprio vincolo temporaneo, di natura urbanistica, con carattere di limitazione speciale, costituito direttamente per legge, fuori dell'esame e dell'apprezzamento preventivo in sede di pianificazione urbanistica da parte della Pubblica Amministrazione.

#### Finalità del divieto

La *ratio* di questa disposizione, è all'evidenza identificabile nella volontà di impedire in particolari casi che il bosco possa essere incendiato al fine di rendere edificabili aree che non avevano tali caratteristiche, introducendo una potenzialità edificatoria non prevista nello strumento urbanistico vigente al momento dell'incendio.

#### Soggetti tenuti all'osservanza

Il precetto introduce in capo ai soggetti regionali titolari degli atti di pianificazione urbanistica (Regione, province e comuni), il divieto di approvare strumenti urbanistici (P.T.P., piani urbanistici provinciali o subprovinciali, piani urbanistici comunali, piani urbanistici intercomunali) o loro varianti che comportino modifiche alla destinazione dei suoli (boschi e pascoli) preesistente il passaggio dell'incendio.

#### Deroghe

Al divieto di mutamento di destinazione urbanistica, derogano le "opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente" (art. 10, comma 1, L. 353).

La qualificazione oggettiva e soggettiva di lavori pubblici anche di presidio e di difesa ambientale, è data dalla L. 11.02.1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), come anche modificata dal D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni nella L. 02.06.1995, n. 216.

Titolari dell'apprezzamento dell'esigenza della costruzione dell'opera rispetto allo scopo (che in tal senso va quindi motivata), sono gli organi istituzionali preposti alla pubblica incolumità e all'ambiente.

Le opere ammesse, sono ristrette in ogni caso a quelle necessarie per:

- "la pubblica incolumità" (complesso delle condizioni, garantite dall'ordine giuridico, necessarie per la sicurezza della vita, dell'integrità personale e della sanità, come beni di tutti e di ciascuno, indipendentemente dal loro riferimento a determinate persone (MANZINI VI 243));
- "l'ambiente" (una visione non statica ma dinamica, non meramente estetica od estrinseca, ma di protezione integrata e complessiva dei valori naturali insieme con quelli consolidati dalle testimonianze di civiltà (Cass. Pen., Sez. III, 20 gennaio 1989, n. 421); il contesto delle risorse naturali e delle stesse opere più significative dell'uomo protette dall'ordinamento perché la loro conservazione è ritenuta fondamentale per il pieno sviluppo della persona. L'ambiente è una nozione, oltretutto unitaria, anche generale, comprensiva delle risorse naturali e culturali (Cass. Pen., Sez. III, 28 ottobre 1993, n. 9727)).

*Richiamo del vincolo negli atti di compravendita di aree e immobili ("art. 10, comma 1, L. 353)*

L'obbligo di trascrizione del vincolo sul divieto di destinazione diversa da quella preesistente l'incendio, negli atti di compravendita delle aree ed immobili situati nelle zone boscate e pascoli percorsi dal fuoco, assolve a forme di pubblicità e garanzia civilistiche nella trasmissione della



proprietà. L'inadempimento produce la nullità dell'atto (art. 10, c. 1, L. 353).

L'atto costituisce fonte di prova privilegiata in procedimenti per inosservanza dell'obbligo relativo da parte dei proprietari dei fondi.

**7.2 Divieto di realizzazione, per dieci anni di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, sui soprassuoli delle zone boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco (art. 10, comma 1, L. 353). In caso di trasgressioni al divieto medesimo, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della Legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice della sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile (art. 10, comma 4, L. 353).**

#### Finalità del divieto

La finalità della norma è sostanzialmente identica a quella, illustrata, di divieto di mutamento di destinazione urbanistica, dei soprassuoli (boschi e pascoli) percorsi da incendio. La differenza che contraddistingue le due ratio ispiratrici, è costituita dal fatto che nell'ipotesi in commento si vuole impedire che le aree possano essere incendiate per consentirvi la realizzazione di singoli edifici e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.

#### Generalità

Il divieto in commento è ristretto a edifici, strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.

#### Deroghe al divieto

**La norma (art. 10, comma 1, L. 353) in deroga al divieto ammette la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, nei casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione.**

Ai fini dell'efficacia dell'atto autorizzatorio o concessorio medesimo, è irrilevante il fatto che la realizzazione delle costruzioni citate, non sia ancora iniziata o sia ancora in corso alla data dell'evento.

#### Sanzione

Le attività edificatorie e di infrastrutturazione in violazione del divieto, integrano il reato contravvenzionale previsto dall'art. 20, lett. c), L. 47/85. Il richiamo operato dall'art. 10, comma 4, L. 353 all'art. 20 della L. 47 del 1985 è effettuato comunque soltanto *quoad poenam*.

Con analoga disposizione a quella contenuta nell'art. 163 del Testo Unico 490/1999 (Disposizioni in materia di Beni Culturale e Ambientali), lo stesso comma 4 dell'art. 10, L. 353, stabilisce poi che "il Giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile".

La Corte di Cassazione con Sentenza a Sezioni Unite 19.06.1996, n. 15, ha riconosciuto "la natura di provvedimento giurisdizionale all'ordine di demolizione, con la conseguenza che ne è demandata l'esecuzione al Pubblico Ministero". La sentenza poi precisa che "la Cancelleria del Giudice dell'Esecuzione deve provvedere al recupero delle spese del procedimento di esecuzione nei confronti del condannato previa eventuale garanzia reale a

*seguito di sequestro conservativo imposto sui beni dell'esecutato".*

Accanto all'ordine di demolizione dell'opera abusiva vi è poi l'obbligo (a spese del responsabile) del "ripristino dello stato dei luoghi", che è poi la misura più significativa ed efficace di recupero dell'ambiente alterato e/o distrutto.

Da rilevare in materia che l'ordine di demolizione (e di conseguenza anche l'ordine di remissione in pristino dello stato dei luoghi) deve essere applicato obbligatoriamente anche nelle sentenze di patteggiamento ex art. 444 C.P.P. (in tal senso la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione).

**7.3 Divieto per cinque anni, di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, sulle zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco (art. 10, comma 1, L. 353).**

#### Finalità della norma

La *ratio* del divieto, risulta collegata all'ipotesi che attraverso l'incendio si intendano sollecitare iniziative occupazionali per il rimboschimento dell'area distrutta, con ricorso a risorse finanziarie pubbliche.

#### Attività vietate

I divieti riguardano:

- a) **i rimboschimenti** (imboschimenti o reimpianti dei boschi);
- b) **le attività di ingegneria ambientale** (es. le graticciate per la sistemazione di frane, il rinverdimento e l'inerbimento di scarpate, ecc.).

Lo Stato, le Autonomie Locali e gli altri soggetti pubblici, non possono quindi in tutto o in parte finanziare o cofinanziare con risorse pubbliche i progetti sub a) e b) nelle zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Gli stessi interventi ovviamente sono ammissibili quando sostenuti da iniziative con capitali esclusivamente privati.

#### Deroghe ai divieti

A norma dell'art. 10, comma 1, L. 353, in deroga al relativo divieto, le attività in esame (rimboschimenti e opere di ingegneria ambientale) sono ammesse su "specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici".

#### Soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni in deroga

Titolare del potere autorizzatorio è il Ministro dell'Ambiente per quanto riguarda le aree naturali protette.

Queste ultime sono definite dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette), come modificato dal D.Lgs. 281/1997, e specificatamente dalla deliberazione 20 luglio 2000 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano.

Negli altri casi, centro di imputazione della stessa competenza è la Regione, e al suo interno la Giunta e gli Assessorati competenti per materia, secondo la Legge 1/1977.

Si tratta di interventi ancorati alla c.d. discrezionalità tecnica degli Organi preposti alla tutela del bene.

## Presupposti per le autorizzazioni in deroga

- La deroga opera in ogni caso alla preesistenza di:
- documentate situazioni di dissesti idrogeologici (ruscellamenti, burronamenti, scoscendimenti, smottamenti, frane, alluvioni, ecc.);
  - urgenza di interventi per la tutela di particolari valori ambientali (vedi nozione di ambiente al punto sub 2.);
  - urgenza di interventi per la tutela di particolari valori paesistici (nelle accezioni di bellezza singola o di insieme, nei suoi caratteri e valori estetici, secondo il concetto di bello di natura).

Il ricorrere di tali condizioni, costituisce un vero e proprio obbligo di motivazione da parte all'Organo che approva l'intervento.

**7.4 Divieto, per dieci anni, del pascolo nelle zone boscate percorse dal fuoco (art. 10, comma 1, L. 353). In caso di trasgressione al divieto, si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 (art. 10, comma, 3, L. 353).**

### Generalità

Il divieto - diversamente da quelli che precedono - opera limitatamente alle zone boscate percorse dal fuoco.

### Interesse pubblico protetto dalla norma

L'inibitoria del pascolo, risulta ispirata alla tutela del bene demotivando la pratica dell'incendio per la ripulitura, rinnovazione e reperimento di aree pascolive mediante il fuoco, anche per la suscettività a espandersi dei fuochi stessi verso le aree boscate.

### Elemento materiale

La violazione sussiste indipendentemente del carico e della specie di bestiame pascolante.

Affinché possa integrarsi la violazione, è necessario che il pascolo sia già avvenuto e che gli animali abbiano consumato nel fondo una quantità di prodotto, che il proprietario cioè abbia tratto un lucro.

L'ipotesi dell'introduzione degli animali, singoli, in gregge o in mandria, nei boschi percorsi da incendio per scopi diversi dal pascolo (passaggio, abbeveramento, ecc....) non configura la trasgressione, se il fatto non cagioni il pascolo.

E' irrilevante che il soggetto attivo sia anche il proprietario del fondo.

### Sanzione

Si applica la sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000.

In sede di conciliazione, il trasgressore pagherà pertanto lire 40.000 (1/3 del massimo, ex art. 16 L. 689/81) per ogni capo che ha pascolato abusivamente nell'area vietata.

### Concorso con altre violazioni

La violazione in esame - sussistendone ogni altro estremo - può concorrere con quella di esercizio abusivo del pascolo in bosco sottoposto a vincolo idrogeologico percorso da incendio, prevista e punita dalle leggi forestali (R.D. 3267/1923, Regolamento 6 maggio 1926, n. 1126; P.M.P.F.; L. 950/1967), data la diversa obiettività giuridica delle due normative.

Per l'identica ragione, la norma sul divieto di pascolo ex art. 10, L. 353, non si pone poi in rapporto di specialità

secondo i principi dell'art. 9, L. 689/81, neppure con l'art. 182 D.R. 3267/1923 come modificato dal R.D. 31/1926, n. 23, per l'ipotesi del divieto di pascolo portato con ordinanza Ripartimentale su boschi non vincolati percorsi dal fuoco, per il fine di evitarne la compromissione della conservazione.

Si deve ravvisare tra i due precetti un concorso effettivo, non apparente, con applicazione delle rispettive sanzioni.

In proposito, oltre a non trattarsi di identità di situazione regolata da più norme, va anche rilevato che l'intervento ex art. 182, si basa sulla graduazione temporale del divieto, stabilendone se del caso il carico di bestiame e ogni altra modalità di pascolo in raffronto alla fattispecie concreta, mentre l'inibitoria dell'art. 10, L. 353 prescinde da criteri di apprezzamento tecnico dettando un divieto perentorio, assoluto e generalizzato di pascolo per dieci anni.

**7.5 Divieto di caccia, per dieci anni, nelle zone boscate percorse dal fuoco (art. 1, comma 1, L. 353). In caso di trasgressione al divieto si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000.**

### Interesse pubblico protetto dalla norma

Il divieto, circoscritto alle zone boscate percorse da fuoco, deve ritenersi introdotto a tutela del patrimonio faunistico.

Il passaggio del fuoco, infatti, è suscettivo già di per sé di cagionare la morte delle specie animale selvatiche. Altera inoltre, o distrugge in tutto o in parte gli habitat naturali forestali di rifugio, riproduzione e sosta della fauna, ponendone in pericolo la conservazione, che risulterebbe viepiù aggravata, ove si consentisse successivamente all'evento anche il prelievo attraverso l'attività venatoria.

### Elemento materiale

Il fatto materiale è integrato dall'esercizio della caccia. La nozione di questo è data dall'articolo 40 della L.R. 23/98.

### Sanzione

Per l'inosservanza, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000 (art. 10, comma 3, L. 353).

Il divieto di caccia in commento, ancorché inserito in una legge di tutela del bosco, opera come una vera e propria norma di protezione della fauna e di disciplina dell'esercizio della caccia. Per cui, in quanto ai poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria in presenza dell'illecito medesimo, troverà applicazione la disciplina in materia contenuta negli artt. 28 L. 157/92 e 73 L.R. 23/98, secondo l'interpretazione e l'applicazione di questi contenuta nell'atto di indirizzo n. 322 in data 11 gennaio 1999 dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.

**7.6 Divieti relativi "alle azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio nelle zone e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d) dell'art. 1, comma 3, della L. 353, come individuati ai sensi dell'ad. 3, comma 3, lett. f), L. 353. In caso di trasgressione ai divieti medesimi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga ad una delle categorie descritte dall'art. 7, commi 3 e 6 (art. 10, comma 6, L. 353). In caso di trasgressione ai medesimi divieti da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza,**

**dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività (art. 10, comma 7, L. 353)".**

### Generalità

Rispetto alla L. 47/1975 che vietava, o disciplinava, l'esercizio di una serie di azioni suscettive di determinare l'innescio di incendio, che poi venivano completate con l'ulteriore disciplina contenuta nell'Ordinanza Regionale annuale Antincendio, il legislatore della L. 353 ha rinviato l'individuazione ad una specifica sezione del Piano Regionale Annuale Antincendio le azioni che hanno il medesimo carattere e che perciò devono essere vietate o disciplinate.

### Sanzioni

Le sanzioni per le violazioni ai divieti costituiti per detta via, sono quelle richiamate al comma 6 dell'art. 10, L. 353, consistenti nel pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000, per ciò conciliabili con pagamento di lire 4.000.000

La stessa norma, prevede il raddoppio degli importi citati nel caso in cui il responsabile appartenga ad una delle seguenti categorie:

- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- Corpo Forestale dello Stato;
- personale delle organizzazioni di volontariato;
- personale delle Forze Armate;
- personale delle Forze di Polizia dello Stato;
- personale stagionale utilizzato dalle regioni per le attività connesse alle finalità della L. 353;
- le restanti risorse umane (Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, personale dell'Ente Unico Regionale Foreste, Compagnie Barracellari, ecc.) individuate dal Piano Regionale annuale Antincendio per la lotta attiva contro gli incendi boschivi.

### Concorso con il reato di incendio boschivo (ex art. 423 bis C.P.)

Se dall'inosservanza dei divieti sub 7.6, deriva un vero e proprio incendio boschivo secondo la previsione dettata dall'art. 423-bis C.P., il fatto illecito amministrativo è riassorbito in tale più grave delitto essendone un elemento costitutivo.

### 8 Disposizioni generali in materia di divieti puniti con sanzione pecuniaria amministrativa

Alla generalità delle sanzioni punite con sanzioni pecuniarie amministrative si applicano le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni.

I proventi delle sanzioni spettano alla Regione (artt. 17 e 29 L. 689/81).

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 17, L. 689/81, e dalla L.R. 31/98, come modificata dall'art. 2 della L.R. 6/2000 l'organo regionale competente a ricevere il rapporto (verbale di accertamento delle violazioni) è l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente - Servizio Pianificazione, Coordinamento, Protezione Civile, Antincendio - Cagliari, a cui è riservata la materia degli incendi boschivi dal D.P.G.R. 4/2000.

Deroga al riguardo il rapporto di accertamento della violazione al divieto di esercizio della caccia in zone boscate percorse dal fuoco, trattandosi, come detto, di norma tesa alla tutela del patrimonio venatorio e alla disciplina della

caccia, ancorché inserita in un testo, la L. 353, tesa alla tutela dei boschi dagli incendi.

Pertanto, il rapporto stesso, ai sensi della L.R. 23/98, dovrà essere inviato all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente - Servizio Parchi, Foreste, Caccia e Pesca - Cagliari.

### 9 Catasto comunale dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco (art. 10, comma 2, L. 353)

*La norma, recita testualmente:*

**"2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1".**

### Generalità

Si tratta della disposizione che all'interno del sistema pone le maggiori problematiche interpretative

Essa interferisce nell'applicazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1, dell'art. 10, L. 353, con esclusione delle sole sanzioni stabilite ai successivi commi 5, 6 e 7 che sono subordinate alla sola individuazione (col Piano Antincendio approvato ai sensi della L. 353) delle azioni vietate perché determinanti pericolo di incendio.

### Avvalimento da parte dei Comuni delle rilevazioni delle aree percorse dal fuoco effettuate dal Corpo

Il censimento catastale dei soprassuoli percorsi dal fuoco, è un obbligo individuato dalla legge in capo ai singoli Comuni che dovranno "avvalersi" anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

L'istituto "dell'avvalimento" è previsto in via generale nell'ambito delle relazioni organizzative tra regioni o poteri locali, dalla stessa Costituzione (art. 118, 3° comma). In diritto amministrativo, con il termine gergale di "avvalimento" si intende un rapporto tra Enti caratterizzato dall'Ente titolare della funzione che utilizza, in genere per il compimento di operazioni tecniche, esecutive, preparatorie, ecc., uffici di altro Ente conservando tuttavia anche in concreto la titolarità della funzione cui il compimento delle operazioni predette è finalizzato. In tal caso l'attività compiuta dagli uffici dell'Ente di cui ci si avvale, resta imputata all'Ente titolare della funzione che ne risponde nei confronti di terzi.

In tal senso, "l'avvalimento" da parte dei Comuni dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, deve interpretarsi come un vero e proprio obbligo e non l'esercizio di una facoltà eventuale.

### Tempi e modalità dell'accatastamento da parte dei Comuni

Il censimento delle aree percorse dal fuoco, deve essere portato a compimento entro novanta giorni dalla data di approvazione del Piano Regionale da redigersi sulla base delle disposizioni della L. 353.

Il Piano medesimo non è stato ancora adottato (tant'è che ai sensi dell'art. 1, comma 5 della stessa L. 353, nella transitorietà resta efficace, a tutti gli effetti, il Piano approvato dalla Regione sulla base della L. 47/75), per cui non risulta ancora stabilita la data del decorso del termine a provvedere da parte dei Comuni.

Il catasto deve riguardare *"i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio"*, e cioè per quegli eventi insorti tra il 30 novembre 1995 e il 1° dicembre 2000, data di entrata in vigore della L. 353.

Si tratta di un obbligo già preesistente in capo al Sindaco per effetto della L. 428/1993. Obbligo che all'entrata in vigore della L. 353 (1° dicembre 2000) risultava quasi totalmente disatteso. Solo l'8% dei Comuni si era attivato in maniera adeguata (dati nazionali, Osservatorio Incendi Boschivi - Legambiente).

Con la nuova Legge si retroagisce perciò l'obbligo in questione disponendo la redazione delle planimetrie relativamente ai soprassuoli interessati nell'ultimo quinquennio.

Si ritiene che tale previsione vada ristretta alle sole zone boscate percorse dal fuoco, incluse nei Piani Antincendio di cui alla L. 47/75. Si retroagirebbero diversamente, anche agli effetti penali, l'imposizione di limiti al godimento della proprietà, che non erano previsti dalla legislazione dell'epoca, e cioè in contrasto oltretutto con il principio costituzionale di irretroattività della legge penale.

Una volta impostata la parte storica del catasto, questo, prevede la norma, deve essere aggiornato annualmente sempre a cura del Comune.

In contestualità all'approvazione del Piano secondo le norme della L. 353, sarà adottata la determinazione sulle modalità di alimentazione del catasto citato da parte del C.F.V.A., anche previ accordi con i Comuni.

## **10 Esclusione del previo censimento catastale delle aree percorse dal fuoco ai fini dell'operatività dei divieti**

### **Generalità**

L'elemento centrale più controverso, risiede in ogni caso sul ricorrere o meno dell'obbligo del previo inserimento nel catasto comunale dei soprassuoli percorsi dal fuoco, per ritenere l'applicabilità sulle stesse aree dei relativi divieti.

Nell'imperio della L. 47/75, come innovata dalla L. 428/93, la mancata redazione delle planimetrie dei boschi percorsi da incendio, produceva l'effetto di rendere inapplicabile il prescritto divieto di mutamento di destinazioni urbanistiche delle stesse aree. Si prescindeva, invece, dalla stessa rilevazione per l'operatività dell'altro divieto previsto nella stessa L. 47 relativo all'insediamento di costruzioni di ogni tipo.

### **Motivi**

Tale perplessità si ritiene non debba sussistere.

Allo stato, in relazione ai soprassuoli dei boschi e dei pascoli percorsi da fuoco (o che lo saranno in futuro) si ritengono assoggettabili ai divieti e alle sanzioni di cui al citato art. 10, commi 1 e 3, anche nell'ipotesi in cui non sia completato il censimento dei terreni percorsi dal fuoco di cui al comma 2 del medesimo articolo; infatti la procedura ivi delineata che contempla tra l'altro l'affissione degli elenchi dei terreni percorsi dal fuoco all'albo pretorio del Comune ed un termine per eventuali osservazioni, appare preordinata ad accertare in modo incontrovertibile, fattispecie pregresse **(del medesimo parere l'Area Legale della Presidenza della Giunta)**.

Da aggiungere in proposito che, ove si ammettesse la sospensione della tutela del bene garantita dai divieti, sino all'accatastamento delle relative aree percorse da incendio,

si esporrebbe anche indefinitamente (per l'ipotesi che tale rilevazione, ancorché soggetta a termini, poi non intervenga), il patrimonio boschivo regionale proprio a quei fattori di pregiudizio alla conservazione che si vogliono prevenire e reprimere, perché contrari alle finalità e alle ragioni di interesse pubblico tutelato dalla legge.

Non esiste nell'art. 10 una disposizione letterale che subordini l'efficacia dei divieti al censimento catastale. La norma detta solo una prescrizione ai comuni a provvedere in merito assegnandogli un termine; gli stessi elenchi hanno inoltre una funzione storica ai fini della cancellazione dei divieti. Né sono previsti poteri sostitutivi in caso di silenzio-inadempimento dei Comuni, salvo un potere sostitutivo dello Stato, portato in via generale dall'art. 5 del D.L. 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo primo della Legge 15 marzo 1997, n. 59).

Il catasto in esame, ha quindi efficacia dichiarativa e non costitutiva del vincolo. Ne consegue, di diritto, che le sanzioni ad esso collegate sono applicabili dal momento dell'evento quando il passaggio del fuoco rende conoscibile a terzi tale condizione dei fondi.

In tale ottica, lo stesso carattere dinamico del catasto, con l'obbligo ai comuni ad aggiornarlo annualmente, consente di sostenere che nella brevità di tale lasso temporale, sono comunque conservate al terreno la leggibilità delle tracce del fuoco, senza necessità di altri atti di ricognizione.

Inoltre, nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco, è da rilevare come l'evento sia soggetto alla comminatoria (art. 10, comma 4, L. 353) della sanzione penale di cui all'art. 20, comma 1, lett. c), della L. 47/1985.

Non è nella logica del nostro ordinamento penale ed in particolare nella logica del sistema creato dalla L. 353, che intende rafforzare la tutela dei boschi, rinviare l'effettività della pena in attesa che determinati adempimenti siano portati a compimento dalla Pubblica Amministrazione. Se così fosse, un fatto previsto dalla legge come reato, non viene in realtà considerato tale perché la Pubblica Amministrazione, pur agendo nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge non ha adempiuto - ne prima poteva, giova sottolineare, adempiere - a determinate scadenze amministrative che perseguono un fine assolutamente distinto (la gestione di vincoli sul loro territorio) e diverso dal verificarsi del reato. Gli adempimenti amministrativi comunali hanno invero la sola funzione di conservare la memoria del fatto accaduto e punito come reato dalla legge.

Per cui se esistono le condizioni per la certezza della pena, e cioè la chiara rilevabilità dei soprassuoli percorsi dal fuoco, la sanzione penale non solo può, ma deve essere comminata.

Va poi ulteriormente sottolineato, secondo i principi interpretativi dell'analogia (2° comma, art. 12, disposizioni sulla legge in generale), come nel caso dei divieti ex art. 10 L. 353 (vincoli su categorie morfologiche di territorio percorse dal fuoco), si ricalchino da parte del legislatore gli stessi principi ispirativi di fondo della normativa paesistica (ex L. 431/85 ora T.U. 490/1999), che impongono vincoli paesaggistici su una serie di aree topografiche in via generale, e sulle stesse si prevede, da subito, l'applicazione di sanzioni penali e amministrative, in attesa che gli stessi territori siano assoggettati a definitiva individuazione con lo strumento del P.T.P..

### **In relazione al divieto di caccia**

Incondivisa sembra anche l'incertezza - specie a distanza di tempo dell'evento - sulla riconoscibilità del territorio incendiato, ai fini dell'osservanza del divieto venatorio, e ciò a maggior ragione, come nel caso concreto, dove manca nella norma la previsione di un sistema di tabelle perimetrali delimitanti l'area.

In relazione alla fattispecie medesima si ritiene non operi la causa di esclusione della punibilità contenuta nell'art. 74, comma 7, L.R. 23/98. La norma, infatti, recita testualmente: *"Qualora le aree di cui all'articolo 61, comma 1, lettere b), c), d), e), s) e quelle in genere nelle quali siano vigenti divieti o limitazioni di esercizio di attività venatorie, non siano delimitate, ovvero siano delimitate in modo difforme da quanto previsto dall'articolo 39, non sono applicabili le sanzioni a carico di chi esercita la caccia essendosi introdotto in dette aree senza aver potuto constatare la vigenza del divieto o delle limitazioni a causa della segnalazione inadeguata"*.

Le "modalità" di delimitazione delle aree comunque inibite alla caccia richiamate dalla norma, sono:

- a) mediante obbligo di tabelle segnaletiche perimetrali, per i fondi che si trovano gravati dei vincoli venatori elencati all'art. 39, L.R. 23/98 (tra i quali non vi sono i boschi percorsi dal fuoco);
- b) mediante altre "delimitazioni" che *"consentano di constatare la vigenza del divieto"*, nelle rimanenti aree.

In altri termini, il presupposto della punibilità è collegato alla chiara evidenza dell'esistenza sul fondo del divieto venatorio (o per effetto delle tabelle o di altri elementi di chiara riconoscibilità). Così, per esempio, ai sensi dell'art. 61, lettere a), g) ed o), è vietata, senza altra condizione di pubblicità, la caccia:

- nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;
- a distanza inferiore a 150 metri da immobili, fabbricati, abitazioni, posti di lavoro, vie ferroviarie, strade carrozzabili, funivie, stazzi, recinti destinati al ricovero e all'alimentazione del bestiame;
- su terreni ricoperti in tutto o nella maggior parte di neve;
- su stagni, paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio o su terreni allagati da piene di fiume.

Si tratta, all'evidenza, di luoghi con forti analogie ad un bosco percorso da incendio, dove le tracce del fuoco permangono nella vegetazione in forma evidente nel tempo e nello spazio, escludendo così la necessità di altre e diverse forme di delimitazione per rendere riconoscibile la particolare situazione in cui versa la stessa area, e ciò nella transitorietà dell'accatastamento degli stessi fondi e delle forme di pubblicità che lo accompagnano.

Può essere utile evidenziare come il divieto in commento non operi nei boschi percorsi dal fuoco che risultino interclusi nelle aziende agri-turistiche venatorie, limitatamente al **"prelievo di fauna selvatica di allevamento"**, poiché trattasi di attività che non è giuridicamente qualificata dall'ordinamento come **"esercizio di caccia"**.

Al complesso delle considerazioni che precedono, va aggiunto come ad esempio il nostro ordinamento sulla istituzione delle aree protette nazionali e regionali (L. 394/91) contiene la previsione del divieto di caccia negli stessi territori, senza anche contemplarne la previsione di un obbligo di pubblicità mediante tabelle o altro lungo i confini perimetrali. Sul punto due importanti sentenze del Pretore di Patti (Sez. Distaccata di Nusco 7 dicembre 1995, n. 266 e 267 - Est. Alaimo - Imp. Camillo) che condannano diversi imputati accusati di aver esercitato la caccia in area parco pur in assenza di cartelli delimitativi del parco stesso, essendo nella fattispecie stata ritenuta sufficiente la pubblicazione della cartografia dell'area del parco.

## In relazione ai divieti di pascolo

Le motivazioni avanti richiamate, sorreggono evidentemente anche l'identificabilità dell'area ai fini del divieto di pascolo. Rispetto tuttavia all'esercizio di questa attività, è da aggiungere che lo stesso ordinamento forestale (R.D. 3267/1923 e R.D.L. 16.05.1926, n. 1126) con le sanzioni comminate dalla L. 950/67, è improntato ad un divieto di pascolo nei boschi vincolati percorsi da incendio (art. 9 D.R. 3267), che opera al realizzarsi dell'evento, senza alcun obbligo per la Pubblica Amministrazione di ricognizione o di forme di pubblicità dell'area interessata. E questo proprio a motivo dei "segni" evidenti e persistenti sul terreno determinati dal fuoco, che mediamente le P.M.P.F. ascrivono ad un periodo non inferiore ad un quinquennio.

## Oneri di allegazione in capo agli accertatori

Rimane pur sempre in capo all'accertatore l'onere di allegazione sulla data e l'area percorsa dal fuoco, di modo che - in difetto di avvenuto accatastamento - sussistendo dubbi intorno agli elementi medesimi, la contestazione dell'infrazione sarà omessa, salvo sia certata per altra strada la conoscenza che la parte aveva della realtà fattuale.

In attesa del censimento catastale, faranno pertanto fede, per ogni fine di contestazione delle infrazioni ex art. 10 L. 353, e pertanto dovranno richiamarsi, descriversi e documentarsi negli atti relativi, **l'evidenza** - anche all'apprezzamento di una persona di normale esperienza - delle tracce sul fondo in conseguenza del passaggio del fuoco.

Nello specifico, a documentazione degli illeciti amministrativi, il verbale di contestazione ex art. 14 L. 689/81 dovrà essere accompagnato e completato con gli atti di accertamento previsti dall'art. 13 della medesima L. 689 (assunzioni di informazioni; ispezioni; rilievi descrittivi e topografici; altre operazioni tecniche) di volta in volta necessari a documentare la condizione del fondo (bosco o pascolo percorso dal fuoco). Identicamente si procederà al medesimo fine con i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose, secondo le procedure ex art. 354 C.P.P. ove trattasi di fatti-reato.

Il ricorrere della stessa condizione obiettiva, sarà poi acclarato dall'accertatore, allegando, ove risultino:

- la cartografia delle aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, che il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale è chiamato a redigere ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. b), L. 353 e il Mod. INCE 1, compilato per ogni incendio dal Corpo stesso, che hanno rispettivamente carattere di "registrazione" e di "atto di certezza pubblica", cioè di un fatto storicamente verificatosi nella forma e con il contenuto che presenta e che ha funzione probatoria con valore giuridico anche ai fini di prova delle attestazioni del pubblico ufficiale che lo ha redatto (V. Cerulli, Corso di diritto amministrativo, pag. 393);
- le rilevazioni cartografiche dell'area percorsa dal fuoco, che costituiscono parte integrante degli accertamenti tecnici ex art. 354 C.P.P., allegato alle comunicazioni all'A.G. per il reato di incendio;
- le planimetrie di cui all'art. 9, 6° comma, della Legge 10 marzo 1975, n. 47 relative al territorio comunale boscato percorso dal fuoco.

## Disciplina delle fattispecie pregresse ne/la fase transitoria

Sulla base dei medesimi atti è da ritenere che i divieti di cui all'articolo 10, comma 1, L. 353, operino, dall'entrata in vigore della legge stessa, sia con riferimento ai soprassuoli boscati percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente

l'entrata in vigore della stessa L. 353, purché riferibili ai boschi inclusi nel Piano Antincendi di cui alla L. 47/75, che sulle zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco dopo la promulgazione della L. 353. I boschi percorsi da incendio in vigenza della L. 47/75, sono evidentemente quelli descritti nel Decreto 14 maggio 1981 del Ministro per l'Agricoltura e Foreste di concerto col Ministro per l'Interno ed il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali, di approvazione del Piano A.I. della L. 47/75. In caso di discordanza tra le superfici boscate medesime come perimetrate nelle cartografie della L. 47 e la descrizione dei boschi fatta dal Decreto, ci si atterrà a quest'ultima definizione ritenuto che la perimetrazione cartografica ha solo valore dichiarativo e non costitutivo del vincolo.

Avendo l'art. 13, L. 353 abrogato, con effetto 1° dicembre 2000, sia la L. 47/75 che la 547/82 (di conversione del D.L. 428/82), dalla data medesima cessano di vigore tutti i divieti contenuti nella medesima normativa, riguardanti i boschi inclusi nei piani antincendio ai sensi della L. 47/75 e percorsi dal fuoco in periodo antecedente il 30 novembre 1995.

#### **11. Diritto al risarcimento del danno ambientale (art.10, comma 8, L. 353)**

Le violazioni penali e amministrative previste dalla L. 353 danno luogo al diritto al risarcimento del danno ambientale ex art. 18 della L. 8 luglio 1986, n. 349, giusto richiamo dell'art. 10, comma 8, L. 353.

#### **12 Attività informativa**

E'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, avvalendosi anche del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, curerà l'attività informativa sui divieti e le prescrizioni che precedono, con priorità rispetto alle categorie sociali più direttamente destinatarie delle medesime limitazioni.

## QUADRO SINOTTIVO RIEPILOGATIVO DEI REATI E DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI

PREVISTI DALLA LEGGE 21 NOVEMBRE 2000, N° 353

(Legge-quadro in materia di incendi boschivi)

| Titolo violazione e norma violata  | Sanzione principale e accessoria e norma che la prevede   | Conciliazione        |     | Autorità competente a ricevere la comunicazione dell'illecito |
|--|---|----------------------|-----|---|
|  |   | SI<br>Importo (Euro) | NO  |   |
| Mutamento di destinazione d'uso di area boscata (o pascolo) percorsa dal fuoco, con interventi di trasformazione senza opere edilizie (Art.10, c.1, L.n.353/2000)  | Sanzione amministrativa prevista dall'art.12, L.R. n.23/85  | ///                  | /// | Verbale di accertamento al Sindaco competente                 |
| Mutamento di destinazione di zona boscata percorsa dal fuoco, rispetto alla destinazione preesistente all'incendio (art.10, c. 1, L.n.353/2000)  | I reati che risulteranno integrati di volta in volta dalla fattispecie  | ///                  | /// | Procura della Repubblica presso il Tribunale                  |
| Realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, in zone boscate e pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco          | Arresto sino a due anni e l'ammenda da € 15.493,71 a € 51.645,59, previsto dall'art.20, c. 1, lett.c), L. 28 febbraio 1985, n47, richiamata dall'art.4, c. 4, L.n.353/2000, "Il Giudice, nella sentenza di condanna dispone la demolizione dell'opera ed il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile" | ///                  | /// | Procura della Repubblica presso il Tribunale                  |
| Attività di rimboscamento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, in zone boscate e pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco (art.10, c. 1, L.n.353/2000)    | Il reato che di volta in volta è integrato dalla fattispecie concreta   | ///                  | /// | Procura della Repubblica presso il Tribunale                  |
| Mancata indicazione del vincolo di immutabilità di destinazione urbanistica negli atti di compravendita di aree e immobili situati in zone boscate e pascoli percorsi dal fuoco (art.10, c. 1, L.n.353/2000) | Nullità dell'atto (art.10, c. 1. L.n.353/2000)  | ///                  | /// | ///   |
|  |   |                      |     |   |

|  |  |   |            |  |
|--|--|---|------------|--|
| <p>Pascolo nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco (art.10, c. 1, L.n.353/2000)</p>  | <p>Sanzione amministrativa per ogni capo non inferiore ad € 30,99 e non superiore ad € 61,97 (art.10, c. 3, L.n.353/2000)</p>  | <p>Euro 20,66 a capo</p>  | <p>///</p> | <p>Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente – Direzione Generale del CFVA – Servizio Coordinamento e Controllo degli Interventi e dell'Antincendio – Cagliari</p>  |
| <p>Esercizio di caccia nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco (art.10,c. 1, L.n.353/2000)</p>   | <p>Sanzione amministrativa non inferiore ad € 206,58 e non superiore ad € 413,17 (art.10, c. 3, L.n.353/2000)</p>  | <p>Euro 137,72</p>  | <p>///</p> | <p>Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente – Direzione Generale del CFVA – Servizio Conservazione della Natura e degli Habitat, Tutela della Fauna selvatica ed Esercizio dell'attività Venatoria – Istituto Regionale Fauna – Cagliari</p> |
| <p>Dvieti (descritti nel Piano Antincendio) nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, di compiere tutte le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di un incendio (art.3, c. 3, lett.f) e art.10, c. 5, L.n.353/200)</p> | <p>Sanzione amministrativa da € 1.032,91 ad € 10.329,14. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso che il responsabile appartenga alle categorie individuate dall'art.7, c. 3 e 6, L.n.353/2000 (art.10, c. 6, L.n.353/2000). Nel caso che il responsabile sia esercente di attività turistiche, oltre alla sanzione è disposta la revoca della licenza, autorizzazione o provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività (art.10, c. 7, L.n.353/2000)</p> | <p>Euro 2.065,83<br/><br/>Euro 4.131,66 nel caso che il responsabile appartenga alle categorie individuate dall'art.7, c. 3 e 6, L.n.353/2000</p> |            | <p>Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente – Direzione Generale del CFVA – Servizio Coordinamento e Controllo degli Interventi e dell'Antincendio – Cagliari</p>  |

**NOTA:**

Ai sensi dell'art.10, c. 8, L.n.353/2000 *"In ogni caso si applicano le disposizioni dell'art.18 della Legge 18 luglio 1986, n.349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima del danno al soprassuolo e al suolo"*



**DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 gennaio 2020 .****Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi.****IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353 recante « Legge-quadro in materia di incendi boschivi » e, in particolare gli articoli 3, 5 e 7;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante «Codice della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 recante « Disposizioni urgenti in materia di protezione civile » convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) , della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» e la normativa comunitaria in materia di comunicazioni elettroniche;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di lotta attiva agli incendi boschivi del 1° luglio 2011 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 2011, n. 208;

Preso atto degli esiti dell'attività di debriefing sulla campagna antincendio boschivo del 2017 condotta dal Dipartimento della protezione civile con la partecipazione delle amministrazioni regionali e statali a vario titolo competenti nel settore dell'antincendio boschivo;

Considerato che tra le proposte migliorative del sistema antincendio boschivo emerse in sede di debriefing vi è quella, tra l'altro, relativa alla necessità di definire in maniera organica la figura del direttore delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi;

Visto il decreto 10 aprile 2018 del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri con il quale è stato costituito un tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo e la proposizione di soluzioni operative, coordinato dal medesimo Dipartimento e composto da rappresentanti delle regioni, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'Arma dei carabinieri, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e turismo, nonché all'Associazione nazionale comuni italiani;

Considerato che il predetto tavolo tecnico interistituzionale ha adottato, nella seduta del 1° marzo 2019, uno schema di documento relativo alla definizione ed alle funzioni della direzione di spegnimento degli incendi boschivi, nonché concernente la formazione ed il sistema di qualificazione del direttore delle operazioni di spegnimento;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso il predetto documento alla Commissione speciale di protezione civile (riferimento normativo) ed ai vertici delle amministrazioni rappresentate al predetto tavolo tecnico interistituzionale per i pareri di competenza;

Preso atto che sul documento si sono espressi con pareri favorevoli gli enti suddetti e che la Commissione speciale di protezione civile, nella seduta del 5 giugno 2019, ha approvato il documento; Considerata infine la necessità di adottare una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 al fine di recepire il predetto documento;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata in data 24 ottobre 2019;

**EMANA:**

per le motivazioni di cui in premessa la seguente direttiva:

**Art. 1.**

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, la presente direttiva fornisce alle componenti ed alle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile le indicazioni per la definizione, le funzioni, la formazione e la qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi, riportate nell'allegato che ne costituisce parte integrante.

**Art. 2.**

1. L'applicazione della presente direttiva è demandata alle singole amministrazioni regionali, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, secondo i modelli di intervento di lotta attiva definiti nei rispettivi Piani regionali per la previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di cui all'art. 3 della medesima legge.

2. Per le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. In tale contesto, le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono alle finalità della presente direttiva secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

**Art. 3.**

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri cura la verifica dell'attuazione della presente direttiva e la valutazione degli impatti sul sistema antincendio boschivo, secondo criteri e modalità stabilite con successivo decreto del Capo del Dipartimento.

Il Presidente del Consiglio dei ministri CONTE

Registrata alla Corte dei conti il 17 febbraio 2020 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 236

## **ALLEGATO**

Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi  
INDICE

1. Premessa
2. La Direzione delle Operazioni di Spegnimento
3. Il Direttore delle Operazioni di Spegnimento - (DOS)
4. Funzioni del DOS
5. Percorso formativo del DOS
6. Qualificazione e registro DOS
7. Formazione dei DOS del CNVVF
8. Programmazione del servizio e modalità di attivazione del DOS e rapporto di fine attività
9. Strumenti a supporto del DOS
10. Tabella degli acronimi

Allegato A:

### **Contenuti didattici Corso per DOS**

#### **1. Premessa**

Dopo la campagna estiva antincendio boschivo 2017, il Dipartimento della protezione civile ha promosso e organizzato una attività di analisi (c.d. “debriefing”) dei punti di forza e di debolezza dell’intero sistema deputato alle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, con la partecipazione attiva delle componenti del Servizio nazionale di protezione civile operative sul tema dell’antincendio boschivo. Il risultato del debriefing è stato raccolto in un documento di proposte migliorative, per ciascuna delle aree di azione, condivise con le Regioni e le Strutture operative, che comprendeva, nella parte riferita alla “lotta attiva”, tra le altre, la proposta titolata “Corsi per Direttore delle Operazioni di Spegnimento (moduli formativi e certificazione) con standard formativi sul territorio nazionale”. Lo sviluppo di tale proposta è stato inserito tra gli obiettivi del “Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo e la proposizione di soluzioni operative”, istituito dal Capo del Dipartimento della protezione civile con proprio decreto n.1551 del 10 aprile 2018. A tale scopo il Tavolo tecnico interistituzionale ha individuato uno specifico sottogruppo di lavoro – coordinato dal Dipartimento della protezione civile e composto dai rappresentanti delle Regioni Molise, Toscana, Veneto, dai rappresentanti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dell’Arma dei Carabinieri e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, integrato con i rappresentanti della Regione Lazio – incaricato di produrre un documento di riferimento. Il documento definisce, in maniera organica e secondo la legislazione vigente, l’attività della direzione delle operazioni di spegnimento, con riferimento alla definizione dei ruoli, all’ambito di competenza, alla formazione degli operatori ed alla successiva qualificazione. L’applicazione del presente documento è demandata alle singole Amministrazioni regionali, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, secondo i modelli di intervento di lotta attiva definiti nei rispettivi Piani regionali per la previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di cui all’art.3 della medesima legge.

Per le Regioni a Statuto speciale restano ferme le competenze a loro affidate dai relativi statuti. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. In tale contesto, le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome provvedono alle finalità del presente documento ai sensi dei relativi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

#### **2. La Direzione delle Operazioni di Spegnimento**

##### **Definizione**

Come ogni attività in cui una o più persone collaborano al raggiungimento di un obiettivo, anche la gestione delle operazioni di spegnimento di un incendio boschivo, spesso condotte con la partecipazione contemporanea di più Amministrazioni/Enti/ Organizzazioni, richiede un coordinamento e una direzione unica di tutte le attività che si svolgono sul terreno, per garantire sia l’efficacia dell’intervento a salvaguardia del bosco sia la sicurezza degli operatori antincendio boschivo, nonché eventuali soggetti terzi presenti nell’area interessata dall’incendio boschivo. È necessario, pertanto, che il responsabile della gestione e del coordinamento delle Amministrazioni/Enti/Organizzazioni presenti sul terreno abbia piena conoscenza di ogni singola componente e possieda un’adeguata competenza e definita responsabilità del loro esercizio, avvalendosi di procedure chiare e condivise. Tali procedure devono risultare sempre efficaci ed efficienti, essere testate periodicamente e, nel caso, adeguate alle mutate condizioni, sia tecnico-operative sia legislative. Come ogni scenario operativo emergenziale, anche quello relativo allo spegnimento degli incendi boschivi può avere diversi livelli di complessità, quindi anche la Direzione delle Operazioni di Spegnimento è necessario che sia un sistema dinamico che si moduli e strutturi seguendo la complessità dello scenario stesso. La Direzione delle Operazioni di Spegnimento dovrà garantire la gestione degli eventi di tipo boschivo, in senso stretto e con differenti livelli di complessità, oltre che contemplare l’azione di coordinamento con le altre componenti del sistema nel caso in cui l’incendio boschivo interessi o sia suscettibile di interessare aree urbanizzate e/o infrastrutture, dove l’intervento si configura come soccorso tecnico urgente con una competenza specifica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVVF). Considerata la responsabilità del sistema di lotta agli incendi boschivi in capo alle singole Regioni, ai sensi della legge n.353 del 2000, e vista la variabilità della tipologia di eventi incendiari sul territorio italiano, queste hanno progressivamente organizzato i propri dispositivi antincendio boschivo in maniera differente, adattandoli agli scenari attesi. Vi è quindi l’esigenza comune che la Direzione delle Operazioni di Spegnimento sia chiaramente e univocamente individuata, al fine di assicurare certezza dei compiti e delle responsabilità di ciascun operatore.

La Direzione delle Operazioni di Spegnimento è una funzione assicurata, in via ordinaria, dal “Direttore delle Operazioni di Spegnimento” (nel seguito indicato come “DOS”). Il DOS deve avere competenze e formazione atte a garantire,

nell'ambito delle responsabilità assegnate, l'efficacia dell'intervento di spegnimento e bonifica di un incendio boschivo, coordinando i mezzi terrestri e quelli aerei che intervengono, anche appartenenti a diverse Amministrazioni/Enti/Organizzazioni, con l'attenzione e la competenza necessarie per assicurare condizioni di sicurezza degli operatori del volo e del personale che opera a terra.

Negli incendi boschivi complessi, in generale meno frequenti rispetto al totale degli eventi incendiari, da definirsi sotto il profilo tipologico nel Piano regionale per la previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (nel seguito indicato come "Piano regionale AIB"), di cui all'art.3 della legge n.353/2000, anche tenendo conto di eventuali accordi e protocolli di intesa sottoscritti in tema di AIB sulla base delle norme vigenti, le operazioni di spegnimento sono condotte mediante una organizzazione strutturata nella quale il DOS è inserito con responsabilità e compiti definiti.

### 3. Il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS)

#### Definizione

Ambito di competenza Modelli di intervento Incendio boschivo Incendio boschivo di tipo complesso Incendio in zone di interfaccia urbano-foresta Il DOS assicura la funzione di direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi che comprende la circoscrizione, il controllo del fronte, la soppressione e la bonifica, mediante il coordinamento dei mezzi terrestri e aerei, che intervengono in condizioni di sicurezza. La funzione di direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi è svolta in accordo con il Piano regionale per la previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (nel seguito indicato come "Piano regionale AIB"), di cui all'art.3 della legge n.353/2000 e successive modificazioni, anche tenendo conto di eventuali accordi e protocolli di intesa sottoscritti in tema di AIB sulla base delle norme vigenti.

#### Ambito di competenza

L'ambito di competenza del DOS è riferito agli incendi boschivi, come definiti dalla normativa statale e regionale, ed è individuato nel "Piano regionale AIB". L'intervento del DOS è disposto dalla Sala operativa regionale AIB di competenza (Sala Operativa Unificata Permanente, SOUP, o altra Sala operativa così come prevista dal "Piano regionale AIB"), secondo le procedure definite nel "Piano regionale AIB".

#### Modelli di intervento

Il "Piano regionale AIB" definisce le diverse tipologie di scenari di evento boschivo, individuando modelli di intervento in base alla complessità degli scenari stessi.

#### Incendio boschivo

In caso di incendio boschivo, la SOUP o altra Sala operativa così come prevista dal "Piano regionale AIB" valuta tempestivamente lo scenario, secondo le informazioni che riceve, e dispone l'invio sul campo del DOS, in accordo con il modello di intervento definito a livello regionale. In tali casi, che rappresentano la maggior parte degli incendi boschivi, il DOS opera direttamente coordinando sia le attività per lo spegnimento da terra, delle squadre e dei relativi mezzi terrestri, appartenenti anche a più Amministrazioni/Enti/Organizzazioni inserite nel dispositivo regionale, ciascuna secondo le proprie linee di responsabilità interne, sia le attività dei mezzi aerei della flotta antincendio boschivo regionale e statale, di cui dispone e dei quali può chiedere l'incremento, se necessario.

#### Incendio boschivo di tipo complesso

Nel caso di incendio boschivo complesso, come definito e disciplinato nel piano regionale AIB, nel quale il numero di attività contemporanee o di risorse da coordinare supera la capacità gestionale individuale, è definito un modello di intervento strutturato, come ad esempio un sistema di comando e controllo di tipo ICS, anche tenendo conto di eventuali accordi e protocolli di intesa sottoscritti in tema di AIB sulla base delle norme vigenti. In tali situazioni, la SOUP o altra Sala operativa così come prevista dal "Piano regionale AIB" valuta tempestivamente lo scenario, secondo le informazioni che riceve, e dispone l'invio sul campo del sistema di risposta AIB in accordo con il modello di intervento definito nel medesimo "Piano regionale AIB", che individua anche le forme di raccordo con le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile.

#### Incendio in zone di interfaccia urbano-foresta

Le aree di interfaccia urbano-foresta sono quelle zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta. In Italia, per effetto dell'elevata antropizzazione del territorio, è frequente che gli incendi boschivi siano prossimi ad aree antropizzate o abbiano suscettività tale ad espandersi su tali aree. In tale scenario, il DOS ed il Responsabile delle Operazioni di Soccorso (ROS) del CNVVF agiscono nei rispettivi ambiti di competenza, collaborando e coordinando tra loro l'intervento, al fine di razionalizzare e ottimizzare le rispettive azioni, nel rispetto reciproco di ruoli e funzioni e secondo le procedure che devono essere dettagliate nel "Piano regionale AIB" e nelle eventuali intese operative e convenzioni con il CNVVF. La salvaguardia della vita, dell'integrità fisica, dei beni e degli insediamenti è prioritaria ed assicurata dal ROS, anche con il concorso del DOS.

#### Aree protette statali (Parchi Nazionali e Riserve Naturali Statali)

In tale scenario, il DOS ed il Responsabile delle Operazioni di Soccorso (ROS) del CNVVF agiscono nei rispettivi ambiti di competenza, collaborando e coordinando tra loro l'intervento, al fine di razionalizzare e ottimizzare le rispettive azioni, nel rispetto reciproco di ruoli e funzioni e secondo le procedure che devono essere dettagliate nel "Piano regionale AIB" e nelle eventuali intese operative e convenzioni con il CNVVF. La salvaguardia della vita, dell'integrità fisica, dei beni e degli insediamenti è prioritaria ed assicurata dal ROS, anche con il concorso del DOS. Per gli incendi boschivi nelle Aree protette statali, di cui all'articolo 8 della legge n.353/2000 e successive modificazioni, si applica quanto previsto dal "Piano regionale AIB", da predisporre anche in riferimento al D.lgs. 177/2016 e, quindi, all'accordo del 9 luglio 2018 tra MATTM, CUFAA e CNVVF ed alle circolari della Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare (DPNM/MATTM) che riguardano i vigenti documenti di riferimento per i piani AIB in Aree protette statali, pubblicati sul sito web del Ministero e l'attivazione delle possibili sinergie interistituzionali a tutela delle aree protette statali contro gli incendi boschivi.

### 4. Funzioni del DOS

L'attivazione del DOS e la sua movimentazione sono effettuati dalla Sala operativa regionale AIB di competenza (SOUP o altra Sala operativa così come previsto dal "Piano regionale AIB"), tenendo a riferimento il territorio di competenza

attribuito e il tempo stimato di intervento per giungere in zona operazioni, secondo quanto definito nel "Piano regionale AIB".

### **Funzioni**

L'attivazione del DOS e la sua movimentazione sono effettuati dalla Sala operativa regionale AIB di competenza (SOUP o altra Sala operativa così come previsto dal "Piano regionale AIB"), tenendo a riferimento il territorio di competenza attribuito e il tempo stimato di intervento per giungere in zona operazioni, secondo quanto definito nel "Piano regionale AIB". Il DOS opera nell'ambito delle responsabilità assegnate e delle procedure operative riportate nel "Piano regionale AIB" e le sue funzioni sono le seguenti:

- a) individuare le caratteristiche dell'incendio boschivo e della zona interessata (scenario dell'incendio);
- b) elaborare un idoneo piano di attacco per ottenere il rapido spegnimento dei fronti fiamma attivi e la conseguente messa in sicurezza dell'area; nel piano di attacco sono comprese le attività di spegnimento, bonifica e controllo;
- c) coordinare le risorse terrestri e/o i mezzi aerei regionali e/o nazionali richiesti e avuti a disposizione;
- d) richiedere l'intervento dei mezzi della flotta area antincendio di Stato, ove necessario, per il tramite della SOUP o altra Sala operativa così come previsto dal Piano regionale AIB;
- e) comunicare le informazioni in suo possesso e riceverle da tutte le altre figure coinvolte nell'attività AIB;
- f) dirigere le operazioni di spegnimento dalla circoscrizione, al controllo dei fronti fino alla bonifica, e pianificare l'attività di controllo;
- g) collaborare con le forze di polizia per le attività di Polizia giudiziaria; a tal fine, durante le operazioni di spegnimento, salvaguarderà l'area di insorgenza dall'incendio al fine di evitare ogni possibile inquinamento della stessa e per favorire le attività di repertazione da parte dei reparti specializzati dell'Arma dei Carabinieri, dei Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e degli altri organi di Polizia giudiziaria;
- h) redigere, qualora richiesto dalla SOUP ed ai fini dell'inoltro alla stessa, il rapporto di intervento secondo il modello predisposto dalla Regione nel quale descrivere sommariamente l'incendio, i mezzi coordinati e le azioni svolte. Il DOS del CNVVF, fermo l'invio del rapporto di intervento di cui sopra alla SOUP, si attiene anche alle disposizioni del Corpo in materia di scheda/rapporto di intervento;
- i) gestire l'intervento dei mezzi aerei in sicurezza e secondo le regole della sicurezza aerea.

Gli adempimenti di polizia giudiziaria sono esclusi dal campo di applicazione del presente documento.

## **5. Percorso formativo del DOS**

Ai sensi dell'art.5 (Attività formative) della legge n.353/2000 le Regioni curano, anche in forma associata, l'organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi. Le complesse funzioni e compiti che competono al DOS richiedono la disponibilità di personale addestrato attraverso un percorso formativo adeguatamente progettato. Per poter essere riconosciuto quale DOS, si ha l'obbligo di disporre di alcuni requisiti di base, superare una selezione in ingresso e partecipare allo specifico corso base di addestramento e qualificazione, predisposto e organizzato dalla Regione con superamento della valutazione finale dell'apprendimento.

### **Pre-requisiti per il personale delle Regioni**

Per poter svolgere la funzione di DOS e quindi accedere al relativo percorso formativo, il personale individuato deve essere un dipendente della Pubblica Amministrazione o incaricato di pubblico servizio e possedere almeno uno dei seguenti "titoli":

- a) laurea in materia forestale, agraria e ambientale;
- b) inquadramento lavorativo di almeno 5 anni, con documentabile esperienza operativa nel coordinamento del personale nel settore antincendio boschivo (es. tecnico in materia forestale, tecnico di protezione civile, operaio forestale, guardaparco, agente di polizia locale);
- c) esperienza pregressa in ambito forestale nel settore antincendio boschivo, anche di carattere universitario, da valutare sulla base della documentazione presentata.

### **Personale dei Corpi Forestali Regioni a statuto autonomo**

Per quanto riguarda il personale dei Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e Province Autonome è applicata la clausola di salvaguardia di cui in premessa

### **Corsi di formazione al test di ingresso**

Per colmare le eventuali differenze formative fra i vari aspiranti al corso per DOS e rendere quindi omogenea la platea di coloro che potranno accedere alle selezioni preliminari, la Regione può organizzare corsi di formazione sugli argomenti oggetto dei test di ingresso.

### **Selezione in ingresso**

Il personale in possesso dei pre-requisiti di ingresso stabiliti nel presente documento e, se del caso, integrati con la frequenza al corso di formazione di cui al paragrafo precedente, deve superare una selezione in ingresso per poter partecipare al corso per DOS. Tale selezione in ingresso si compone di un test psico-attitudinale sui compiti che il DOS deve svolgere e di un ulteriore test, quale prova per l'accertamento delle seguenti conoscenze:

- materia forestale (es. riconoscimento delle specie vegetali e delle formazioni forestali più rappresentative, classificazione del combustibile, ecc);
- materia antincendi boschivi (es. teoria della combustione, tipologie di incendi, mezzi e attrezzature, tecniche di lotta, conoscenza e uso della geomatica e della cartografia AIB sia tradizionale che su GIS e WEBGIS);
- quadro normativo di riferimento.

### **Corso per DOS**

Il processo addestrativo si focalizza sulle competenze relative alla strategia di intervento e alla predisposizione dei piani di attacco, alla lettura del territorio e delle condizioni meteo/ambientali e vegetazionali che condizionano il comportamento dell'incendio, alla gestione di tutte le risorse messe in campo e loro più proficuo utilizzo, alle capacità relazionali, alla risoluzione di problemi specifici, alla rivalutazione dell'intervento tecnico rispetto alle variazioni degli scenari e delle condizioni che caratterizzano un incendio boschivo, sempre tenendo conto delle condizioni di sicurezza di tutti gli operatori AIB. Elemento fondamentale della formazione del DOS è la gestione in sicurezza della componente

aerea e la conoscenza degli elementi essenziali di sicurezza del volo connessi con l'impiego di aerei ed elicotteri nella lotta AIB, secondo la normativa vigente.

Gli obiettivi formativi che il corso per DOS intende raggiungere sono:

#### **Obiettivi formativi**

- conoscere le componenti dell'Organizzazione Regionale Antincendi Boschivi, le procedure operative, le componenti dello Stato coinvolte nella lotta AIB, il loro contributo ed il loro ruolo;
- sapere gestire e coordinare tutte le risorse messe a disposizione nell'ambito delle procedure operative regionali e relazionarsi in modo adeguato con il personale AIB e gli altri soggetti non AIB coinvolti per proprie competenze o a supporto delle attività di spegnimento;
- conoscere i modelli organizzativi del sistema AIB, i relativi ruoli e compiti compresi quelli che possono essere assunti anche in relazione al livello di responsabilità;
- sapere valutare, per ogni tipo di incendio boschivo, la strategia e il piano di attacco attraverso la "lettura" del territorio (anche con l'ausilio di strumenti cartografici) e delle condizioni meteorologiche, nonché le possibili evoluzioni e le idonee tecniche di lotta per le diverse fasi dello spegnimento;
- sapere gestire il flusso di informazioni in modo funzionale al sistema e rendere il processo di comunicazione efficace, rapido e sicuro in particolare quello TBT con i mezzi aerei;
- sapere effettuare valutazioni intermedie per superare problematiche specifiche e contingenti;
- conoscere gli elementi di base della sicurezza aeronautica con riferimento specifico al settore AIB e sapere gestire in sicurezza il concorso di aerei ed elicotteri;
- sapere redigere/compilare il rapporto sulla attività svolta secondo le modalità definite.

#### **Contenuti didattici**

I contenuti didattici di riferimento per un corso per DOS sono indicati nell'allegato A

#### **Durata**

Il corso per DOS ha una durata minima di 56 ore ed è articolato in lezioni frontali ed esercitazioni e prove pratiche finalizzate a stimolare nei discenti una partecipazione attiva e un confronto continuo tra discenti stessi e tra questi ed i docenti.

#### **Valutazione dell'apprendimento**

Al termine del corso i discenti svolgono una prova per la valutazione dell'apprendimento su tutte le materie previste, da ritenersi superata con almeno l'80% di risposte esatte, oltre al superamento di una prova pratica che accerti la capacità dell'utilizzo delle comunicazioni TBT per le attività di antincendio boschivo. In caso di non superamento della prova sarà possibile frequentare un nuovo corso con ripetizione della valutazione dell'apprendimento; se anche la seconda prova di valutazione non verrà superata non sarà più possibile ripeterla prima di 2 anni. Superata la prova di valutazione, prima di assumere il ruolo di DOS, può essere previsto un periodo di affiancamento con DOS già in servizio. La durata del periodo di affiancamento viene stabilita da ciascuna Regione in base alla frequenza e alla tipologia di incendi boschivi presente sul proprio territorio.

#### **Corso di aggiornamento ed esercitazioni**

Il DOS per poter mantenere la funzione acquisita dovrà partecipare ad uno specifico corso di aggiornamento annuale predisposto dalla Regione. Il corso di aggiornamento è incentrato sull'analisi dell'attività AIB svolta nei principali incendi regionali e/o nazionali, sull'aggiornamento delle tecniche di spegnimento e delle procedure operative e su ogni altra problematica che richiede uno specifico confronto; per praticare le conoscenze teoriche potranno essere utilizzati degli eventi anche attraverso l'utilizzo di appositi simulatori, come ad esempio quello dell'Arma dei Carabinieri presso il Centro di addestramento di Castelvoturno e quello del CNVVF presso la Direzione regionale della Calabria di Lamezia Terme. Il corso di aggiornamento ha una durata minima di 8 ore. Nell'ambito del sistema AIB regionale e indipendentemente dall'Ente di appartenenza, il DOS deve partecipare, minimo con cadenza annuale, a eventi organizzati dalla Regione o enti delegati, quali esercitazioni specifiche sul territorio, debriefing dopo incendi boschivi, incontri tecnici con le strutture operative, cantieri di fuoco prescritto se normalmente svolti per le attività di prevenzione. La partecipazione del CNVVF a tali eventi è definita negli eventuali accordi sottoscritti. Della partecipazione a tali eventi si tiene conto nel libretto di servizio del DOS.

## **6. Qualificazione e registro DOS Registro DOS**

Le Regioni predispongono un sistema di qualificazione dei DOS che comprende il rispetto dei seguenti punti:

- a) individuazione, da parte di Amministrazione/datore di lavoro, di personale preposto allo svolgimento di questa funzione, nel rispetto dei propri inquadramenti contrattuali;
- b) effettuazione, a cura del medico competente della struttura, degli accertamenti sanitari finalizzati a valutare l'idoneità psico-fisica del personale individuato per lo svolgimento dell'attività di DOS, in linea con quanto previsto dal D.lgs. n.81/2008 e successive modificazioni e sulla base delle funzioni e dei compiti assegnati;
- c) partecipazione del personale individuato agli specifici corsi per DOS ed a quelli di aggiornamento, con esito positivo delle prove di valutazione;
- d) stipula di idonea polizza assicurativa, per responsabilità civile, redatta dalla struttura di appartenenza del personale, sulla base di funzioni e compiti assegnati al DOS, valida per l'intero territorio nazionale e senza clausole restrittive;
- e) istituzione del Registro regionale del personale DOS, come di seguito dettagliato.

Per il personale DOS del CNVVF è previsto un sistema di qualificazione specifico sulla base dell'ordinamento vigente.

#### **Registro DOS**

La Regione iscrive il personale DOS in possesso di tutti gli elementi richiamati nel presente documento, in apposito Registro regionale (Registro DOS), eventualmente suddiviso in sezioni, di cui una riferita al personale di maggiore esperienza o qualifica all'interno della rispettiva Amministrazione, individuati con una matricola identificativa univoca (es. sigla regione + numero progressivo). L'iscrizione è obbligatoria al fine dell'esercizio delle attività operative. Il Registro è approvato dall'Unità organizzativa regionale di livello generale in cui è incardinata la competenza della lotta attiva contro gli incendi boschivi, che ne cura l'aggiornamento e viene riportato come allegato al "Piano regionale AIB".

## **7. Formazione e qualificazione dei DOS del CNVVF**

La formazione dei DOS del CNVVF è regolamentata dal medesimo Corpo e segue, compatibilmente con l'organizzazione e i compiti istituzionali del Corpo, le linee generali del presente documento. Con le intese operative e le convenzioni sottoscritte tra il CNVVF e le Regioni, ai sensi dell'art.7 della legge n.353 del 2000, sono definite le modalità di integrazione per la formazione del DOS per gli aspetti legati al "Piano regionale AIB". Il personale DOS del CNVVF è iscritto in un registro nazionale che è messo a disposizione delle Regioni sulla base degli accordi sottoscritti con le Regioni medesime.

### **8. Programmazione del servizio, modalità di attivazione del DOS e rapporto di fine attività**

Il "Piano regionale AIB" o, se previsti, i relativi documenti operativi attuativi, dispone in ordine all'organizzazione della direzione delle operazioni di spegnimento, con la programmazione del servizio e le modalità di attivazione del DOS. La programmazione del servizio dipende dall'organizzazione AIB regionale e può essere fatta secondo criteri territoriali e temporali.

#### **Criterio territoriale**

In funzione dell'estensione territoriale regionale, possono essere definite le zone di competenza del servizio (territori comunali, provinciali, intera regione, altra zonizzazione) che assicurino il più rapido intervento sul campo, ferma restando la possibilità di spostare il DOS da un territorio all'altro in funzione delle esigenze operative. Per ogni zona viene di norma formato un gruppo di DOS che, indipendentemente dalle strutture di provenienza, deve imparare a lavorare insieme, a partecipare ad esercitazioni, incontri e debriefing che si terranno nel corso dell'anno sul proprio territorio.

#### **Criterio temporale**

In funzione del periodo di massima pericolosità degli incendi boschivi a livello regionale e delle caratteristiche dei potenziali incendi attivabili sul territorio, la programmazione del servizio può prevedere una turnazione continua tutto l'anno, con rinforzo nei periodi a maggiore pericolosità. In ogni caso, all'interno del periodo di funzionamento, la funzione della direzione delle operazioni di spegnimento deve essere attivabile H24, sia che risulti inserita in un servizio di reperibilità sia che risulti disponibile in orario lavorativo.

#### **Attivazione**

L'attivazione del DOS viene fatta dalla Sala operativa regionale AIB di competenza (SOUP o altra Sala operativa così come previsto dal "Piano regionale AIB"), sulla base della programmazione del servizio, secondo le zone di competenza e i tempi di intervento. Nel caso in cui su una zona risultino impegnati tutti i DOS disponibili, la Sala operativa regionale AIB di competenza (SOUP o altra Sala operativa così come previsto dal "Piano regionale AIB") mobilita il DOS dalle zone limitrofe. Il cambio del DOS sull'incendio boschivo è di competenza esclusiva della Sala operativa regionale AIB di competenza (SOUP o altra Sala operativa così come previsto dal "Piano regionale AIB").

#### **Rapporto di fine attività giornaliera**

Le Regioni predispongono un sistema per la compilazione, l'acquisizione e l'archiviazione dei rapporti del DOS sull'attività svolta per ogni giorno d'impiego. Il sistema deve essere predisposto in formato elettronico. In generale ad ogni incendio deve corrispondere un rapporto per ogni DOS intervenuto.

#### **Partecipazione dei DOS del CNVVF**

La partecipazione del CNVVF al sistema dei DOS regionali è definito dagli accordi sottoscritti con la Regione.

### **9. Strumenti a supporto del DOS**

Il DOS, per poter gestire al meglio l'attività deve disporre almeno dei seguenti strumenti:

- gilet o casacca ad alta visibilità con segno distintivo che individui univocamente la figura del DOS;
- apparecchi di trasmissione fonia e dati, con relativa tracolla di trasporto:
  - o cellulare con SIM fonia e dati, con batteria di scorta e caricabatteria;
  - radio portatile AIB per comunicare con proprie strutture AIB ed elicotteri regionali, con batteria di scorta;
  - radio portatile TBT canalizzata su frequenza aeronautica per comunicare con mezzi nazionali COAU, con batteria di scorta;
- strumentazione necessaria per la documentazione fotografica e video;
- binocolo;
- GPS per la localizzazione esatta dell'incendio ed i rilevamenti successivi (perimetro e area percorsa dal fuoco); 9 penne e fogli per appunti;
- cartografia operativa AIB del territorio di competenza. Laddove disponibile, eventuale tablet per consultazione dati (cartografia, meteo, banca dati AIB).

### **10. Tabella degli acronimi**

| Acronimo | Significato   |
|----------|---|
| AIB      | Antincendio boschivo  |
| COAU     | Centro operativo aereo unificato  |
| CNVVF    | Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  |
| CUFAA    | Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari  |
| DOS      | Direttore delle operazioni di spegnimento   |
| DPC      | Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri  |
| ICS      | Incident command system   |
| GPS      | Global position system  |
| MATTM    | Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  |
| ROS      | Responsabile delle operazioni di soccorso   |
| SOUP     | Sala operativa unificata permanente   |
| TBT      | Terra-Bordo-Terra – comunicazione in radiofrequenza aeronautica   |
| LACES    | LACES è un acronimo inglese di: L = Vigilanza, A = consapevolezza o punto di ancoraggio, C = Comunicazione, E = piano di evacuazione, S = area sicura |

**Premessa**

Il corso deve essere svolto con metodologie didattiche attive in grado di coinvolgere i discenti e con lezioni frontali che devono favorire sempre il confronto aperto in aula. Il corso è articolato in giornate di lezione, esercitazioni in aula, esercitazioni sul campo o con il simulatore. Al termine è previsto un esame finale con correzione delle prove di valutazione.

**Contenuti didattici**

- L'Ecosistema bosco e gli incendi boschivi
  - o ecosistema bosco-suolo;
  - forma di governo e trattamento (formazioni forestali, stratificazione del combustibile);
  - comportamento del fuoco;
  - effetti del fuoco sull'ecosistema;
  - descrizione della tipologia dei boschi e loro collocazione nel territorio regionale;
  - esercitazioni (riconoscimento piante e descrizione scenari).
- Normativa nazionale e regionale di riferimento, componenti dell'Organizzazione AIB regionale e coordinamento con altre strutture:
  - la competenza AIB: definizione bosco e incendio boschivo, i rapporti con CNVVF, CFR, CC;
  - l'articolazione organizzativa: strutture di coordinamento e direzione (Sale operative AIB, DOS), il coordinamento assistito AIB, le risorse terrestri;
  - le risorse aeree regionali e nazionali.
- La sicurezza degli operatori, con mezzi aerei ed a terra, e delle operazioni, le responsabilità del DOS: - la sicurezza sul lavoro nello scenario AIB;
  - ruoli e responsabilità con riferimento alla sicurezza sul lavoro nello scenario AIB;
  - priorità e relazioni con gli obiettivi di tutela delle persone e dei beni di competenza del CNVVF;
  - la sicurezza degli operatori AIB, le procedure ed i protocolli di sicurezza, il protocollo LACES (VCCES - Vigilanza, Consapevolezza, Comunicazione, piano di Evacuazione, area Sicura);
  - principi di sicurezza aeronautica;
  - la sicurezza della componente aerea nello scenario AIB;
  - le comunicazioni radio telefoniche terrestri;
  - le comunicazioni aeronautiche TBT limitatamente alle esigenze delle attività antincendio boschivo;
  - le procedure per la disattivazione delle linee elettriche.
- **Aspetti comportamentali della funzione del DOS.**
- **Elementi base di cartografia**
  - meridiani e paralleli; latitudine e longitudine; Datum; punto geografico, nord magnetico e geografico; sistema GPS, lettura del punto e trasposizione su cartografia; orientamento, bussola; posizionamento del velivolo rispetto a un osservatore a terra; ortofoto; GIS e WEBGIS; segnaletica cartografia IGMI e riconoscimento strutture e infrastrutture AIB; ostacoli al volo.
- **Sviluppo e propagazione degli incendi. Tipologia degli incendi e scenari operativi. Le condizioni predisponenti:**
  - cartografia AIB: carta della pericolosità, carta degli elementi esposti, carta del rischio (parametri e fattori statici che caratterizzano il territorio).
  - la combustione, fattori di propagazione e caratteristiche del combustibile dipendenti da tipologia e struttura degli ecosistemi forestali e dal relativo stato di umidità, valutazione e analisi del fumo;
  - parametri che caratterizzano un incendio e la sua evoluzione: orografia e morfologia del territorio, condizioni meteo (vento, umidità relativa e lettura degli indici del modello di previsione del rischio: FPMC, FWI, DC);
  - tipologia incendio (topografico, di vento, convettivo);
  - individuazione delle priorità in relazione alla lettura delle condizioni e alla possibile evoluzione dell'incendio, individuazione delle finestre di attuazione.
- **Scenario dell'incendio in base al territorio:**
  - incendi in aree agro forestali;
  - incendi in aree di interfaccia urbano/rurale/forestale;
  - incendi boschivi in aree turistico ricreative;
  - scenario d'incendio in base alla fase dell'incendio e l'incendio "notturno".
- **I principi dell'AIB: tempestività, concentrazione forze, impiego razionale delle risorse.**
- **Le procedure operative (attivazione DOS)**
  - arrivo sull'incendio
  - assunzione Direzione
  - la catena di comando
  - l'attività durante le operazioni di estinzione, di bonifica e termine dell'intervento
  - il passaggio delle consegne tra DOS) e procedure per permettere l'attività investigativa e/o individuazione responsabilità.
- **Le attrezzature a disposizione del DOS e la cartografia AIB.**

- **Strategia di intervento per lo spegnimento, tecniche di attacco (diretto, indiretto, controfuoco, fuoco di chiusura, attacco misto o combinato) e scelta della tecnica di attacco.**
- **Risorse terrestri per la gestione dell'intervento: o squadre AIB;**
  - attrezzature manuali e a motore;
  - gli automezzi AIB e il loro impiego, le caratteristiche degli allestimenti AIB;
  - le macchine movimento terra;
  - dimensionamento della risposta terrestre.
- **Uso dell'acqua:**
  - approvvigionamento idrico e idoneità dei punti d'acqua;
  - classificazione delle vasche mobili;
  - razionalizzazione della risorsa acqua.
- **I velivoli AIB regionali e i velivoli della flotta aerea nazionale (tipologie, potenzialità, limiti di utilizzo, esigenze operative del mezzo come presenza di ostacoli al volo e distanza fonti idriche).**
- **Intervento mezzi aerei nazionali (procedure COAU).**
- **L'impiego operativo dei velivoli AIB:**
  - la sicurezza del volo e la sicurezza delle operazioni aeree AIB;
  - modalità di comunicazione radio TBT e scambio informazioni DOS/Pilota;
  - ricognizione area, sgombero area e disposizioni al personale a terra;
  - procedure di attacco, tecniche di attacco, uso schiumogeno/ritardante, modalità esecuzione lanci;
  - cooperazione con altri velivoli e con le squadre a terra, aggiornamento dei dati;
  - dimensionamento della risposta aerea.
- **La bonifica e la messa in sicurezza dell'area, il fuoco tattico.**
- **Il controllo dell'area incendiata. x Comunicazione tra gli operatori, alla popolazione e rapporti con i media.**



**Legge 8 novembre 2021, n.155 - Conversione in legge, con modificazioni del DECRETO-LEGGE 8 settembre 2021, n. 120 recante "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.**

**LEGGE 8 novembre 2021, n. 155**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile. (21G00167) (GU Serie Generale n.266 del 08-11-2021)**

Art. 1

1. Il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante «Legge-quadro in materia di incendi boschivi»;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'accordo-quadro tra il Governo e le Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi del 4 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 14 giugno 2017;

Considerata l'eccezionalità del numero e dell'estensione degli incendi boschivi e di interfaccia che hanno colpito, a partire dall'ultima decade del mese di luglio, ampie porzioni del territorio nazionale, anche in conseguenza di condizioni meteo-climatiche eccezionali, provocando la perdita di vite umane, gravi pericoli per le popolazioni interessate, la distruzione di decine di migliaia di ettari di superfici boscate, anche ricadenti in aree protette nazionali e regionali, gravissimi danni ai territori e alle attività economiche colpiti, e rendendo necessaria una straordinaria mobilitazione delle strutture statali, regionali e del volontariato specializzato preposte alle azioni di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, nell'ambito del coordinamento assicurato dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di consolidare e rafforzare gli strumenti di coordinamento dell'azione dei diversi soggetti competenti in materia di incendi boschivi, al fine di assicurare la tempestiva attivazione di strumenti, mezzi e misure tecnologicamente avanzati, ottimizzando le azioni che possono essere messe in campo dalle diverse amministrazioni interessate; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte al mantenimento e al rafforzamento della capacità operativa del Servizio nazionale della protezione civile e per l'accelerazione delle attività di protezione civile per la previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi;

Ritenuta, in particolare, l'urgenza di rendere più celeri ed efficaci le misure preposte alla tutela dei territori percorsi dal fuoco, e di rafforzare il dispositivo sanzionatorio introdotto dagli articoli 10 e 11 della legge 21 novembre 2000, n. 353;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 settembre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per gli affari regionali e le autonomie, per il Sud e la coesione territoriale, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'università e della ricerca;

**E M A N A**

il seguente decreto-legge:

**Art. 1. Misure urgenti per il rafforzamento del coordinamento, l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nonché per promuovere gli investimenti di messa in sicurezza del territorio**

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, con cadenza triennale, alla ricognizione e valutazione:

a) delle tecnologie, anche satellitari, idonee all'integrazione dei sistemi previsionali, nonché di sorveglianza, monitoraggio e rilevamento dell'ambiente, che possono essere utilmente impiegati per il miglioramento degli strumenti di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, in particolare per il bollettino di suscettività all'innescio degli incendi boschivi emanato dal Dipartimento, alla revisione della cui disciplina si provvede con apposita direttiva da adottare ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e sulla cui base il Dipartimento medesimo provvede alla rimodulazione del dispiegamento dei mezzi aerei della flotta statale, con facoltà per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e per il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri di rimodulare il dispiegamento preventivo dei propri mezzi e delle proprie squadre terrestri;

b) delle esigenze di potenziamento di mezzi aerei ad ala fissa e rotante e del connesso impiego di mezzi aerei o a pilotaggio remoto, ai fini del consolidamento e rafforzamento della capacità di concorso statale alle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, anche nel quadro di una possibile strategia comune dell'Unione europea;

b-bis) delle esigenze di potenziamento delle strutture di aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, ivi incluse misure di semplificazione del sistema autorizzativo per consentirne l'adeguato funzionamento, strettamente connesse al consolidamento delle attività di gestione, previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, ivi comprese le strutture direttamente correlate, quali distributori di carburanti, hangar e officine, piste di decollo e atterraggio, impianti idrici incluse le vasche di raccolta dell'acqua, fatte salve le procedure di prevenzione degli incendi previste dal regolamento di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151

- c) delle esigenze di potenziamento di delle flotte aeree delle regioni e delle infrastrutture a loro supporto, di mezzi terrestri, attrezzature, strumentazioni e dispositivi di protezione individuale, ai fini del consolidamento e rafforzamento della capacità di lotta attiva contro gli incendi boschivi da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e del volontariato organizzato di protezione civile qualificato per le predette attività di lotta attiva;
- d) delle esigenze di formazione del personale addetto alla alle attività contro gli incendi boschivi, comprese le attività di messa in salvo degli animali coinvolti.

2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla ricognizione e valutazione di cui al comma 1 avvalendosi di un Comitato tecnico, costituito con decreto del Capo del Dipartimento medesimo, del quale fanno parte qualificati rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali e della cultura, del Dipartimento per la trasformazione digitale e del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e le autonomie, della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri che esercita le funzioni di cui all'articolo 18 -bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e dei Comuni designati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Comitato tecnico può avvalersi, in qualità di esperti, ai quali non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, anche dei rappresentanti dei centri di competenza di cui all'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che dispongono di conoscenze utili alle predette attività, delle associazioni con finalità di protezione degli animali che hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, del Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, del Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi, degli enti no profit impegnati nell'attività di protezione civile e antincendio boschivo iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, e delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese agricole. La partecipazione al Comitato tecnico è assicurata dai diversi componenti designati nell'ambito dei propri compiti istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per il Sud e la coesione territoriale, della transizione ecologica, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato il Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi

boschivi, di seguito Piano nazionale, redatto sulla base degli esiti della ricognizione e valutazione di cui ai commi 1 e 2. Alla realizzazione del Piano nazionale si provvede nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Piano nazionale ha validità triennale e può essere aggiornato annualmente a seguito delle eventuali modifiche ai relativi stanziamenti. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 aprile di ciascun anno, convoca la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il confronto sullo stato di aggiornamento dei piani regionali previsti dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, nonché dei connessi adempimenti dei Comuni.

4. In fase di prima applicazione, ai fini dell'adozione di un primo Piano nazionale previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 10 ottobre 2021, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla ricognizione delle più urgenti necessità di cui al comma 1 e, per l'attività prevista dal comma 2, si avvale del Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo e la proposizione di soluzioni operative costituito con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 10 aprile 2018, integrandolo, ove necessario, con ulteriori esperti segnalati dalle Amministrazioni centrali componenti del Comitato tecnico. La partecipazione al Tavolo tecnico interistituzionale avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli esperti segnalati dalle Amministrazioni centrali non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese. Nell'ambito delle risorse stanziate il Piano nazionale può prevedere altresì la destinazione di somme al fine di finanziare un sistema di incentivi premiali proporzionali ai risultati conseguiti da soggetti pubblici o privati qualora nei territori ad alto rischio individuati dal piano regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 353, sia accertata una diminuzione significativa delle aree percorse da incendi o altri emolumenti comunque denominati.

4-bis. In attuazione del Piano nazionale di cui al comma 3, con direttiva adottata ai sensi dell'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, elaborata sulla base della proposta tecnica condivisa tra il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministero dell'interno allo scopo di potenziare la capacità di risposta operativa nelle attività aeree di lotta attiva contro gli incendi boschivi a livello nazionale, sono emanati indirizzi e definite procedure operative e di coordinamento, denominate Sistema aereo di vigilanza antincendio (SAVA), volte ad agevolare l'integrazione nel dispositivo operativo nazionale degli aeroporti nazionali, delle aviosuperfici, delle elisuperfici e delle idrosuperfici. La direttiva tiene, altresì, conto degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi della lettera b-bis) del comma 1, anche in relazione alle procedure autorizzative.

4-ter. Nell'ambito delle azioni individuate nei piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere g) e h), della legge 21 novembre 2000, n. 353, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare convenzioni con gli Avio club e gli Aero club locali, allo scopo di integrare nei rispettivi dispositivi operativi gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo (VDS) di cui alla legge 25 marzo 1985, n.106, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci e destinate alle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, attribuendo funzioni di concorso compatibili con le esigenze degli altri operatori.

4-quater. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai fini del potenziamento delle aviosuperfici, delle elisuperfici e delle idrosuperfici, sono individuate, fatti salvi le procedure di prevenzione degli incendi previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e il rispetto delle norme dell'Unione europea e della normativa in materia ambientale e paesaggistica, misure di semplificazione, anche derogatorie ove applicabili, delle autorizzazioni relative alle strutture direttamente connesse, quali distributori di carburanti, hangar e officine, piste di decollo e atterraggio esistenti, esclusivamente ai fini dell'adeguamento di queste, nonché impianti idrici incluse le vasche di raccolta dell'acqua.

4-quinquies. Al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità dei territori, promuovendo investimenti di messa in sicurezza delle aree a rischio idrogeologico, di strade, ponti e viadotti, nonché di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, il termine di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogato al 15 febbraio 2022, limitatamente ai contributi riferiti all'anno 2022. Conseguentemente, il termine di cui al comma 141 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, e' prorogato al 28 febbraio 2022»;

#### **Art. 1-bis (Misure per l'incremento dell'operatività e della funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).**

1. Al fine di assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in relazione all'esigenza di rafforzare il sistema di lotta attiva contro gli incendi boschivi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2020, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, e' ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 230.718, si provvede a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'interno a legislazione vigente.

#### **Art. 1-ter (Misure per le assunzioni previste per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco).**

1. In merito alle assunzioni previste per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la validità della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto del Ministero dell'interno n. 237 del 14 novembre 2018, e' prorogata fino al 31 dicembre 2022.

#### **Art. 2. Misure urgenti per il rafforzamento della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi**

1. Per il rafforzamento urgente della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, il Ministero dell'interno, per le esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e il Ministero della difesa, per le esigenze delle Forze armate e, in particolare, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, sono autorizzati all'acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi, ulteriori rispetto alla vigente programmazione entro il limite complessivo di euro 40

milioni, quanto a euro 33.300.000,00 per le esigenze del Ministero dell'interno, a euro 2.100.000,00 per le esigenze del Ministero della difesa e a euro 4.600.000,00 per le esigenze del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri.

2. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate mediante il pagamento delle relative spese entro il termine del 31 dicembre 2021.

3. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo anche ai fini del relativo coordinamento con le misure previste nel Piano nazionale di cui all'articolo 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

#### **Art. 3. Misure per l'accelerazione dell'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco**

1. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri e i Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro quarantacinque giorni dall'estinzione dell'incendio, provvedono a rilevare le aree percorse dal fuoco e a rendere disponibili i conseguenti aggiornamenti non oltre il 1° aprile di ogni anno alle regioni e ai comuni interessati su apposito supporto digitale. Gli aggiornamenti sono contestualmente pubblicati in apposita sezione nei rispettivi siti internet istituzionali e comportano, limitatamente ai nuovi soprassuoli percorsi dal fuoco rilevati, l'immediata e provvisoria applicazione delle misure previste dall'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, fino all'attuazione, da parte dei comuni interessati, degli adempimenti previsti dal comma 2 del citato articolo 10. Il termine di applicazione dei relativi divieti decorre dalla data di pubblicazione degli aggiornamenti nei siti internet istituzionali

2. Nel periodo di provvisoria applicazione delle misure di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, previsto dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni e le sanzioni previste dai commi 3, 5, 6 e 7 del medesimo articolo 10.

3. Con legge regionale sono disposte le misure per l'attuazione delle azioni sostitutive in caso di inerzia dei comuni nella pubblicazione degli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n.353. Fino all'entrata in vigore delle predette normative regionali, gli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, qualora non siano approvati dai comuni entro il termine di novanta giorni complessivamente previsti dalla data di approvazione della revisione annuale del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 353 del 2000, sono adottati in via sostitutiva dalle Regioni. A tal fine la pubblicazione finalizzata all'acquisizione di eventuali osservazioni è effettuata nel sito internet istituzionale della Regione e si applicano i medesimi termini previsti dal quarto e dal quinto periodo del medesimo articolo 10, comma 2.

4. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e i Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano assicurano il monitoraggio degli adempimenti previsti dall'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e ne comunicano gli esiti alle

Regioni, ai fini della tempestiva attivazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 3 del presente articolo, e ai Prefetti territorialmente competenti.

5. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Art. 4. Misure per il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi**

1. Le revisioni annuali dei piani regionali previsti dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla loro approvazione, ai fini della loro lettura sinottica da parte del Comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto che, al riguardo, si esprime in forma non vincolante ai fini del più efficace conseguimento degli obiettivi di prevenzione stabiliti dalla legislazione vigente, ferma restando la competenza delle regioni per l'approvazione dei Piani come previsto dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n.353, anche in relazione agli interventi e alle opere di prevenzione, alle convenzioni che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'accordo-quadro tra il Governo e le Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi del 4 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 14 giugno 2017, e all'impiego del volontariato organizzato di protezione civile specificamente qualificato.

1-bis. Ai fini delle successive revisioni annuali dei piani regionali, le regioni possono adeguare i propri piani sulla base di quanto espresso dal Comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 2

2. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI), una quota delle risorse non impegnate di cui all'articolo 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, è destinata al finanziamento in favore degli enti territoriali di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di incendio è elevato, anche con riguardo alle aree naturali protette di cui all'articolo 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353, tenendo conto di quanto previsto dalle classificazioni di carattere regionale elaborate nell'ambito dei piani contro gli incendi boschivi approvati dalle Regioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 4, comma 5, della medesima legge. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati anche al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dai Piani regionali di cui al comma 1, e sono informati al principio di valorizzazione e tutela del patrimonio boschivo attraverso azioni e misure volte, tra l'altro, a contrastare l'abbandono di attività di cura del bosco, prevedere postazioni di atterraggio dei mezzi di soccorso, realizzare infrastrutture, quali vasche di rifornimento idrico, utili ad accelerare gli interventi di spegnimento degli incendi, vie di accesso e tracciati spartifuoco, atti, altresì, a consentire il passaggio dei mezzi di spegnimento, nonché attività di pulizia e manutenzione delle aree periurbane, finalizzate alla prevenzione degli incendi. Gli interventi di cui al presente comma sono orientati al principio fondamentale di tutela degli ecosistemi e degli habitat. Al fine della realizzazione delle opere, l'approvazione del progetto definitivo, corredato di una relazione geologica sulle probabili conseguenze in termini di tenuta idrogeologica del suolo interessato da incendi boschivi, equivale a dichiarazione di pubblica utilità,

indifferibilità ed urgenza dei lavori. L'istruttoria finalizzata all'individuazione degli interventi è effettuata a mezzo del coinvolgimento delle Regioni interessate, nell'ambito della procedura prevista in via generale per l'attuazione della (SNAI). All'istruttoria partecipano anche il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché il Ministero dell'interno - Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministero della transizione ecologica, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n.353, e il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Agli interventi da realizzare si applicano le procedure di speciale accelerazione e semplificazione di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

3. Tra gli enti territoriali beneficiari delle risorse di cui al comma 2, sono ricompresi anche i Comuni localizzati nelle Isole minori.

4. I Piani operativi nazionali approvati nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali 2021/2027, finalizzati alla sicurezza dei territori e all'incolumità delle persone e degli animali, tengono conto dell'esigenza di dotare il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le Forze armate e le forze dell'ordine, impegnate nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi boschivi, di dispositivi di videosorveglianza utili alla rilevazione dei focolai, in particolare di droni dotati di sensori, di videocamere ottiche e a infrarossi nonché di radar, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2-ter dell'articolo 4 della legge 21 novembre 2000, n.353.

#### **Art. 5. Misure per il rafforzamento della lotta attiva contro gli incendi boschivi e dell'apparato sanzionatorio dispositivi sanzionatori e modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353.**

1. Alla legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni:

2. Il Ministero dell'interno comunica alle Camere e pubblica nel proprio sito internet istituzionale, annualmente, le informazioni relative al numero e alla localizzazione delle denunce effettuate per le trasgressioni ai divieti previsti dall'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e per le condanne riportate per il reato di incendio boschivo di cui all'articolo 423 -bis del codice penale, oltre che le risultanze delle attività di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono fornite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, dal Ministero della giustizia, dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e dai comandi dei Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, entro il 30 marzo di ogni anno, con modalità idonee alla relativa pubblicazione e prive di dati personali sensibili.

4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei commi 2 e 3 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Art. 6. Modifiche al codice penale**

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni;

- a) all'articolo 32 -quater , dopo le parole «416, 416 - bis » sono inserite le seguenti: «423 -bis , primo comma,»;
- a-bis) all'articolo 423-bis, primo comma, dopo la parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto,";
- a-ter) all'articolo 423-bis, terzo comma, le parole: "su aree protette" sono sostituite dalle seguenti: "su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento"»;
- b) Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi. Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.»;
- c) dopo l'articolo 423 -bis sono inseriti i seguenti: «Art. 423 -ter (Pene accessorie) . — Fermo quanto previsto dal secondo comma e dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per il delitto di cui all'articolo 423 -bis , primo comma, importa l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica. La condanna per il reato di cui all'articolo 423 -bis, primo comma, importa altresì l'interdizione da cinque a dieci anni dall'assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell'ambito della lotta attiva contro gli incendi boschivi. Art. 423 -quater (Confisca) . — Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 423 -bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando, a seguito di condanna per il delitto di cui all'articolo previsto dall'articolo 423 -bis, primo comma, è stata disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato ed essa non è possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca. I beni confiscati e i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per il ripristino dei luoghi. La confisca non si applica nel caso in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi.».
- c-bis) all'articolo 425, numero 2), dopo le parole: "industriali o cantieri," sono inserite le seguenti: "su aziende agricole,"».

#### Art. 7. Altre misure urgenti di protezione civile

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, le parole «svolte in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, ferma restando l'autonomia scientifica dell'INGV» sono sostituite dalle seguenti: «svolte nel quadro di accordi pluriennali attuati mediante convenzioni di durata almeno biennale con il Dipartimento della protezione civile, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, commi 1 e 2, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando l'autonomia scientifica dell'Istituto. Per lo svolgimento di tali attività, con le convenzioni di cui al

primo periodo vengono determinati, a decorrere dall'anno 2022, l'ammontare delle risorse assegnate all'INGV, in misura non inferiore a 7,5 milioni di euro annui, e le modalità di assegnazione e rendicontazione, in modo da agevolare l'efficace impiego delle medesime da parte del Dipartimento della protezione civile, a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

2. All'articolo 9 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 -quies le parole «15 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «7,5 milioni di euro»;

b) il comma 1 -sexies è sostituito dal seguente: «1 -sexies . Agli oneri derivanti dal comma 1 -quies del presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 ottobre 2023». In caso di risoluzione anticipata dei contratti di lavoro di cui al comma 701 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, e' consentita la stipula di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale cessato e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate rispettivamente a ciascuno dei soggetti di cui al medesimo comma 701. All'onere derivante dalla proroga o dal rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, di cui al citato comma 701 dell'articolo 1 della legge n.178 del 2020, stipulati in attuazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 2 agosto 2021, pari a 14.716.692 euro per l'anno 2022 e a 12.263.910 euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie residue di cui al comma 704 dell'articolo 1 della medesima legge n. 178 del 2020, disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 7.579.097 per l'anno 2022 e a euro 6.315.914 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3-bis. All'articolo 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: "meteorici" sono inserite le seguenti: "o vulcanici"».

#### Art. 7-bis (Contratti relativi agli addetti ai lavori agricoli e forestali).

1. Per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di

contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni.

**Art. 7-ter (Interventi delle regioni per il rimboschimento compensativo delle superfici bruciate).**

1. Fermi restando i divieti e le prescrizioni previsti dalla legge, le regioni possono individuare, nell'ambito dello stesso bacino idrografico e limitatamente ai terreni di proprietà del demanio regionale, superfici nude ovvero terreni saldi da sottoporre a rimboschimento compensativo delle superfici bruciate.

2. Al fine di individuare i siti più idonei, le regioni possono avvalersi del contributo scientifico di università ed enti di ricerca utilizzando tutti i sistemi di rilevazione e analisi a disposizione di questi ultimi.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

**Art. 8. Disposizioni finanziarie**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, alla realizzazione delle misure di lotta contro gli incendi boschivi di cui al presente decreto concorrono le risorse disponibili nell'ambito del PNRR Missione 2, componente 4, specificamente destinate alla realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio, nel limite di 150 milioni di euro. In sede di attuazione del PNRR e compatibilmente con le specifiche finalità dello stesso, il Ministero della transizione ecologica valuta, di comune

accordo con le altre Amministrazioni interessate, la possibilità di destinare ulteriori fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in favore delle azioni di contrasto all'emergenza incendi, ivi compresi gli interventi di ripristino territoriale, assumendo quale ambito prioritario d'intervento le aree protette nazionali e regionali e i siti della rete Natura 2000, nonché le aree classificate a rischio idrogeologico nella pianificazione di bacino vigente».

2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

**Art. 8-bis (Clausola di salvaguardia)**

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

**Art. 9. Entrata in vigore**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 settembre 2021